Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 31 gennaio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 novembre 1939-XVIII, n. 2092.
Riordinamento del Regio Comitato talassografico italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Regio Comitato talassografico, posto alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche con legge 27 giugno 1929-VII, n. 1179, a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII passa a far parte integrante del Consiglio nazionale delle ricerche, cessando dall'avere personalità giuridica propria.

Art. 2.

Il Ministero della marina continua a provvedere, a sue spese, a quanto occorre per le crociere e le campagne talassografiche, attrezzando a tale scopo anche una nave. I relativi programmi sono fissati ogni anno, d'accordo fra il Ministero della marina ed il Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Tutti i fondi stanziati per il Comitato talassografico sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, nello stato di previsione del Ministero delle finanze, in aggiunta ai fondi stanziati nel bilancio stesso per il Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII il Regio Istituto demaniale di biologia marina di Taranto passa alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche con tutte le dotazioni mobiliari e conservando l'uso degli immobili che attualmente ha in assegnazione.

Alla data suddetta il personale statale ed il personale non di ruolo, addetti all'Istituto, passano alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche.

A tale effetto è istituito, presso il Consiglio medesimo, un ruolo speciale di gruppo *A* di personale statale, costituito da un posto di biologo, assegnato al grado 7°, con avanzamento al grado 6° dopo otto anni di lodevole servizio.

Il posto di biologo è conferito mediante concorso per titoli tra funzionari di gruppo *A* delle Amministrazioni statali, di grado non inferiore all'8°, forniti di laurea in scienze naturali od in scienze biologiche, nonchè fra estranei alle Amministrazioni dello Stato che siano in possesso, da almeno sei anni, della docenza in materie comprese nel gruppo delle scienze biologiche.

Il ruolo speciale di gruppo *A* istituito con l'art. 8 del R. decreto-legge 3 novembre 1927-VI, n. 2027, è soppresso.

Art. 5.

L'attuale ispettore tecnico, appartenente al ruolo di cui all'art. 8 del citato R. decreto-legge 3 novembre 1927-VI, n. 2027, è trasferito, con la qualifica di biologo, nel ruolo istituito presso il Consiglio a norma del 3° comma dell'articolo precedente, conservando la posizione giuridica ed economica organicamente rivestita.

Art. 6.

I fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per il funzionamento dell'Istituto di biologia marina di Taranto sono portati in aumento del fondo stanziato per il Consiglio nazionale delle ricerche, il quale assume a suo carico tutte le spese e gli oneri per detto Istituto, sostenuti finora dalla Amministrazione finanziaria e dalla Regia azienda demaniale del Mar Piccolo.

Art. 7.

Il Consiglio nazionale delle ricerche stabilirà, con provvedimento da emanare ai sensi dell'art. 25, n. 1, del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, le norme concernenti il funzionamento del servizio talassografico.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, è abrogata la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1179 ed ogni altra disposizione contraria a quelle della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — SERENA — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 2093.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1939-XVII, n. 1368, riguardante la partecipazione dello Stato al capitale azionario della Società anonima Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1939-XVII, n. 1368, riguardante la partecipazione dello Stato al capitale azionario della Società anonima Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2094.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1337, contenente norme penali contro l'accaparramento e la sottrazione di merci e derrate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1337, contenente norme penali contro l'accaparramento e la sottrazione di merci e derrate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2095.

Ordinamento giudiziario militare per la Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1929-VIII, n. 2377, che approva l'ordinamento giudiziario militare per le Colonie;

Visto il regolamento organico per il servizio dei tribunali militari, approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, apportante modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243;

Visto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 1504, sull'ordinamento della giustizia militare in Libia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso ordinamento giudiziario militare per la Libia, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana.

Art. 2.

Sono abrogati il R. decreto 23 dicembre 1929-VIII, numero 2377, il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 1504, ed ogni altra disposizione contraria all'annesso ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 130. — MANCINI

Ordinamento giudiziario militare per la Libia

TITOLO I

DELLA GIUSTIZIA MILITARE IN LIBIA

Art. 1.

(Organi della giustizia penale militare)

La giustizia militare in Libia, in tempo di pace, è amministrata:

1) dal Tribunale militare per la Libia, con sede in Tripoli, e da una Sezione distaccata in Bengasi;

2) dal Tribunale supremo militare del Regno.

Art. 2.

(*Uffici del Tribunale militare*)

Presso il Tribunale per la Libia e la Sezione distaccata di Bengasi sono costituiti:

1) un ufficio del pubblico ministero;
2) un ufficio di istruzione;
3) un ufficio di cancelleria.

Art. 3.

(*Disposizione generale circa le norme applicabili*)

Per la materia non regolata dal presente ordinamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'ordinamento, la procedura e l'organizzazione, in genere, degli uffici dei Tribunali militari territoriali del Regno.

TITOLO II

LIMITI DELLA GIURISDIZIONE MILITARE

Art. 4.

(*Dei reati di cognizione della giurisdizione militare*)

Il Tribunale militare per la Libia è competente a giudicare dei reati preveduti dalla legge penale militare e commessi in Libia, compreso il Territorio militare del sud, da persone che, secondo le leggi del Regno, sono sottoposte alla giurisdizione militare, eccettuati quelli demandati alla giurisdizione dei Consigli di guerra o sommari di bordo.

Art. 5.

(*Competenza territoriale*)

Il Tribunale militare per la Libia, con sede in Tripoli, esercita la giurisdizione nelle provincie di Tripoli, di Misurata e nel Territorio militare del sud.

La Sezione distaccata in Bengasi esercita la giurisdizione nelle provincie di Bengasi e di Derna e, salvo quanto è disposto dal seguente capoverso, dall'art. 37, capoverso e dall'art. 38, è considerata autonoma ed ha le stesse attribuzioni che esercita il Tribunale militare per la Libia con sede in Tripoli.

Il pubblico ministero della Sezione distaccata di Bengasi senza ritardare il compimento degli atti di procedura, dà immediata notizia al Regio avvocato militare della Libia delle denunzie pervenutegli e dei reati di sua competenza, comunque rilevati. Il Regio avvocato militare della Libia ha facoltà di avocare il procedimento al Tribunale militare con sede in Tripoli.

TITOLO III

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE MILITARE

Art. 6.

(*Costituzione organica del Tribunale militare*)

Il Tribunale militare per la Libia con sede in Tripoli è costituito:

1) da un presidente, generale di brigata o colonnello del Regio esercito o ufficiale di grado corrispondente delle altre Forze armate dello Stato;

2) da un giudice relatore appartenente alla magistratura militare;

3) da venti giudici, ufficiali delle Forze armate, di cui almeno due ufficiali superiori e gli altri di grado non inferiore a capitano o di grado corrispondente, e, qualora siano di pari grado del presidente, di anzianità inferiore.

Mancando, o essendo assente o incompatibile o per altro motivo impedito il presidente, l'ufficiale più elevato in grado o più anziano ne fa le veci.

Il presidente e i giudici indicati nel numero 3) del primo comma sono scelti fra gli ufficiali delle Forze armate, appartenenti, se del Regio esercito, ai ruoli delle armi combattenti, in servizio permanente effettivo, residenti nel territorio o sulle navi stazionarie della Libia, e nominati, anno per anno, con decreto del Governatore generale. Mancando per qualsiasi motivo, il presidente o alcuno fra i giudici, il nominato in sua vece dura nella funzione solo per il tempo in cui sarebbe rimasto in carica il presidente o giudice sostituito.

L'anno decorre dal 28 ottobre.

Art. 7.

(*Costituzione organica della Sezione distaccata*)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche per la costituzione della Sezione del Tribunale militare per la Libia, con sede in Bengasi.

Art. 8.

(*Composizione del Collegio giudicante*)

Il Tribunale militare per la Libia e la Sezione distaccata giudicano con l'intervento:

1) del presidente;
2) del giudice relatore;
3) di tre ufficiali giudici, di cui almeno uno ufficiale superiore, designati dal presidente fra quelli appartenenti al Tribunale.

Art. 9.

(*Rappresentanza delle varie forze militari nel Collegio*)

Nei giudizi a carico dei militari appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria sicurezza nazionale, almeno due dei giudici, compreso fra questi il presidente, devono appartenere alla stessa Forza armata cui appartiene l'imputato; salvo che nella circoscrizione non esistano ufficiali di detta Forza, del grado richiesto dalla legge.

Qualora si debbano giudicare più imputati appartenenti a Forze armate diverse e nella composizione del Collegio non possano trovar posto tutte le rappresentanze delle Forze armate dei giudicabili, si avrà riguardo alla Forza armata dell'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, al maggior numero degli imputati, ovvero, a parità di grado e di numero, all'imputato più anziano di età.

Art. 10.

(*Integrazione del Collegio giudicante ed assistenza dei giudici supplenti*)

In caso di mancanza, assenza o impedimento di alcuno dei giudici designati per l'udienza, il presidente, prima dell'inizio del dibattimento, lo sostituisce con altro giudice.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che uno o più giudici, oltre a quelli che compongono il Collegio, assistano all'udienza, in qualità di supplenti. I supplenti però non possono prendere parte alla votazione, tranne che per impedimento sopraggiunto ai giudici che compongono il Collegio.

Art. 11.

(Composizione del Collegio in relazione al grado dell'imputato)

Nei giudizi a carico di ufficiali, il presidente deve essere superiore all'imputato di almeno due gradi; i giudici almeno di un grado.

Se alcuno dei componenti del Tribunale ha grado inferiore a quello richiesto dal comma precedente, esso viene sostituito mediante sorteggio fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato aventi i requisiti voluti dall'art. 6; il presidente fra gli ufficiali superiori di due gradi dell'accusato e i giudici tra quelli superiori di un grado, residenti nel luogo ove ha sede il Tribunale e, in mancanza, in altra località della Libia.

Il sorteggio è effettuato presso il Comando superiore delle Forze armate, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e del capo dello stato maggiore. Un ufficiale del Comando redige il processo verbale.

Se il giudice relatore ha grado inferiore a quello richiesto dal primo comma, viene chiamato a far parte del Collegio altro giudice scelto fra quelli indicati nel numero 3 dell'articolo 6, o, quando ne sia il caso, sorteggiato in conformità dei commi 2° e 3° di questo articolo. Il giudice relatore resta a far parte del Collegio, in soprannumero, con voto consultivo, fermo il suo incarico di fare la relazione della causa e di redigere le sentenze e le ordinanze.

Dovendosi giudicare imputati di grado diverso, il Collegio è formato in relazione all'imputato più elevato in grado.

TITOLO IV

NORME RELATIVE AI MAGISTRATI E CANCELLIERI MILITARI

Art. 12.

(Funzioni giudiziarie: magistrati che le esercitano)

Il pubblico ministero, il giudice relatore e il giudice istruttore esercitano presso il Tribunale militare per la Libia con sede a Tripoli o presso la Sezione distaccata di Bengasi, le funzioni rispettivamente stabilite dalla legge e dai regolamenti per i tribunali militari del Regno.

Il Regio avvocato militare della Libia presta giuramento davanti al Governatore generale.

Art. 13.

(Destinazione alle singole sedi e alle singole funzioni dei magistrati e cancellieri)

I magistrati militari e i cancellieri giudiziari militari, sono assegnati alle singole funzioni o al Tribunale militare per la Libia con sede a Tripoli o alla Sezione distaccata di Bengasi, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per la guerra, su proposta del Regio avvocato generale militare.

Art. 14.

(Casi speciali di destinazione alle singole sedi)

In caso di mancanza, assenza o impedimento nel Tribunale militare o nella Sezione del magistrato incaricato delle funzioni di pubblico ministero ovvero del giudice relatore o del giudice istruttore, con decreto del Governatore generale, il personale assegnato al Tribunale militare per la Libia con sede in Tripoli può essere applicato, per un periodo non superiore a due mesi, alla Sezione distaccata di Bengasi; e viceversa.

In caso di mancanza, assenza o impedimento del cancelliere, è chiamato a sostituirlo temporaneamente, con decreto del Governatore generale, un ufficiale del Regio esercito di grado non superiore a capitano, il quale presta in tal caso il giuramento di rito davanti al magistrato procedente.

Art. 15.

(Casi speciali di destinazione alle singole funzioni)

Per urgenti ragioni di servizio, i Regi vice avvocati militari e i Regi sostituti avvocati militari possono, con provvedimento del Governatore generale, sentito il Regio avvocato generale militare, assumere le funzioni di giudice relatore o di giudice istruttore, e viceversa, anche presso sede diversa da quella nella quale hanno la ordinaria assegnazione. Però, il magistrato, che ha formulato l'atto di accusa o concluso per il rinvio a giudizio, non può esercitare funzioni di giudice nel medesimo procedimento.

La temporanea assunzione delle funzioni, a norma del comma precedente, non può superare la durata di mesi quattro. L'assunzione per un tempo maggiore deve essere autorizzata con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, ai termini dell'art. 13.

TITOLO V

DELLA RIMESSIONE DEI PROCEDIMENTI

Art. 16.

(Rimessione per motivi di ordine pubblico o di servizio)

In ogni stato del procedimento di merito, ma prima che sia chiuso il dibattimento, per gravi motivi di ordine pubblico o di servizio, sulla richiesta del Regio avvocato militare della Libia, il Governatore generale può ordinare, con suo decreto, che il procedimento sia rimesso ad altro Tribunale militare fuori del territorio libico.

Nel caso preveduto nel comma precedente, gli atti sono rimessi al Regio avvocato generale militare, il quale li trasmette, con le sue requisitorie, al Tribunale supremo militare, per la designazione di un Tribunale militare del Regno, o dell'Africa Orientale Italiana.

L'imputato non può proporre istanza di rimessione.

Art. 17.

(Rimessione dei giudizi a carico di ufficiali)

Nei procedimenti a carico di ufficiali, qualora il pubblico ministero richieda che l'imputato sia rinviato a giudizio, il Governatore generale può domandare che il giudizio abbia luogo nel Regno.

La domanda è rimessa al Regio avvocato generale militare, che richiede, all'uopo, il Tribunale supremo militare per la designazione.

Art. 18.

(Effetti del procedimento per rimessione)

Il procedimento per rimessione non sospende l'istruzione, salvo che il Governatore generale o il Tribunale supremo militare pronunzi ordinanza di sospensione, nel qual caso rimane sospesa, fermo l'obbligo di compiere gli atti urgenti.

TITOLO VI

DELL'AZIONE PENALE

Art. 19.

(Autorizzazione a procedere)

L'autorizzazione a procedere, nei casi contemplati nell'articolo 10 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, e dall'articolo 190 dell'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica approvato con R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1104, è richiesta dal rappresentante del pubblico ministero al Governatore generale.

TITOLO VII

DELL'ISTRUZIONE

Art. 20.

(Doveri dei comandanti di corpo e degli ufficiali di polizia giudiziaria)

I comandanti di corpo e ogni altro ufficiale di polizia giudiziaria devono dare immediata notizia al Regio avvocato militare della Libia o al pubblico ministero presso la Sezione distaccata di Bengasi anche dei fatti che presentano carattere di reati preveduti dalla legge penale comune, che siano commessi da militari, ovvero da chiunque, a danno di militari o del servizio o dell'Amministrazione militare.

Art. 21.

(Durata dell'istruzione)

L'istruzione formale non può durare più di sessanta giorni; quella per citazione diretta non più di trenta.

Quando, per la complessità o la difficoltà delle indagini, detto termine debba essere superato, il Regio avvocato militare della Libia ne dà comunicazione al Regio avvocato generale militare, il quale dà gli opportuni provvedimenti per accelerare il procedimento, e, qualora ne sia il caso, per accertare la responsabilità.

Art. 22.

(Casi nei quali i testimoni possono nel procedimento istruttorio essere sentiti con giuramento)

Il pubblico ministero o il giudice istruttore, oltre che nei casi indicati negli articoli 360 del Codice penale per l'esercito e 406 del Codice penale militare marittimo, possono, in sede d'istruzione, sentire con giuramento i testimoni, qualora ritengano che la comparizione di essi in giudizio possa incontrare gravi difficoltà per la distanza della loro residenza dal luogo dove dovrebbe svolgersi il dibattimento, o per ragioni di servizio, o per altro grave motivo, di cui deve essere dato atto nel processo verbale.

I testi interrogati in tal modo possono essere, con decreto motivato del presidente, esonerati dal comparire al pubblico dibattimento, dandosi lettura in giudizio del processo verbale redatto in sede d'istruzione.

Il presidente può revocare il provvedimento e ordinare la comparizione, se il pubblico ministero o l'imputato lo richiedano in tempo utile, con motivi che il presidente reputi fondati.

Art. 23.

(Delegazione da parte del pubblico ministero nei procedimenti per citazione diretta)

Nelle località che non sono sedi di uffici giudiziari e nei procedimenti per citazione diretta, il pubblico ministero può anche richiedere, per singoli atti, l'ufficiale, che all'uopo sarà designato, di volta in volta o con incarico continuativo, da ogni comandante di corpo o capo servizio e da ogni altra autorità militare preposta a reparti o servizi autonomi.

L'ufficiale da designarsi a' termini del comma precedente è scelto, preferibilmente, fra gli ufficiali superiori laureati in giurisprudenza e presta giuramento davanti al comandante di corpo o capo di servizio.

Per l'assunzione degli atti richiesti, l'ufficiale procedente deve osservare le norme stabilite per l'istruzione formale e attenersi alle istruzioni impartite dal magistrato richiedente.

Se occorre redigere processi verbali, l'ufficiale procedente è assistito da un segretario, designato dallo stesso comandante anche fra gli ufficiali inferiori, che presta giuramento davanti l'ufficiale procedente.

Art. 24.

(Casi speciali di notificazione di atti di procedura penale ai libici, e termini per la presentazione)

Per i cittadini con statuto personale e successorio musulmano e per i cittadini italiani libici o assimilati, che non siano militari, i quali non abbiano residenza in centri abitati e appartengano ad uno dei gruppi unitari a base gentilizia o territoriale, e non siano latitanti o evasi, la notificazione di un atto della procedura penale, quando non possa eseguirsi mediante consegna alla persona, cui è diretto, al rappresentante della sua famiglia, nella casa o nel luogo di recapito ai sensi dell'art. 169 del Codice di procedura penale, è eseguita mediante consegna al capo del gruppo unitario, cui l'interessato appartiene.

Il termine per comparire è fissato dal magistrato, tenuto conto delle distanze, dei mezzi di comunicazione ed ogni altra speciale condizione locale.

Art. 25.

(Forma del giuramento per i libici)

Il giuramento dei testimoni cittadini italiani con statuto personale e successorio musulmano e cittadini italiani libici o assimilati, qualora l'autorità giudiziaria militare lo ritenga necessario, può essere prestato secondo le norme tradizionali della loro religione.

Art. 26.

(Dibattimento in luogo diverso dalla sede ordinaria)

Ove ricorrano motivi di servizio e di opportunità, il presidente del Tribunale militare e quello della Sezione distaccata, a richiesta del pubblico ministero, possono ordinare, con decreto motivato, che il dibattimento segua fuori della sede ordinaria.

TITOLO VIII

DELLA SENTENZA

Art. 27.

(Requisiti formali delle sentenze pronunziate in confronto di libici)

Le sentenze, quando siano pronunziate in confronto di cittadini italiani con statuto personale e successorio musulmano e di italiani libici o assimilati, devono contenere,

con le altre indicazioni prescritte, e sempre che siano note, quelle riflettenti il nome del padre, della madre e dell'avo paterno, l'eventuale soprannome, il gruppo unitario a base territoriale o gentilizia cui appartiene l'imputato e la religione da lui professata.

Art. 28.

(Sospensione della esecuzione della pena di morte)

In caso di condanna alla pena di morte, il Governatore generale della Libia può ordinare che sia sospesa l'esecuzione della sentenza, e promuovere gli atti per la grazia Sovrana. Se la grazia non è concessa, la sospensione è revocata.

TITOLO IX

DEI GIUDIZI DIRETTO, DIRETTISSIMO E PER DECRETO

Art. 29.

(Della citazione diretta)

In deroga all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, che detta norme circa la costituzione e la procedura davanti a tribunali militari, il pubblico ministero militare può procedere con citazione diretta, anche per reati puniti con le pene prevedute nel numero 1 dell'art. 4 e nei numeri 1 e 2 dell'art. 5 del Codice penale per l'esercito, e nei corrispondenti articoli del Codice penale militare marittimo, purchè ricorrano le condizioni prevedute nell'art. 389 del Codice di procedura penale.

Art. 30.

(Del giudizio direttissimo)

Quando una persona è stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza dei tribunali militari, il pubblico ministero a disposizione del quale è stata posta, dopo averla sommariamente interrogata, se ritiene di dover procedere e non sono necessarie speciali indagini, può farla condurre subito, in stato di arresto, davanti al Tribunale militare o alla Sezione distaccata, se siedono in udienza; altrimenti, dopo aver disposto perchè l'arresto sia mantenuto, può farla presentare a una udienza prossima, non oltre il decimo giorno dall'arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il pubblico ministero procede con le forme ordinarie.

Art. 31.

(Atti del giudizio direttissimo)

Nel giudizio direttissimo preveduto nell'articolo precedente, se l'imputato non sceglie subito un difensore, questi è nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se ciò non è avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento.

I testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati, anche oralmente, dalle ordinanze, dai messi giudiziari militari, da ufficiali giudiziari o da agenti di polizia giudiziaria.

Il pubblico ministero e l'imputato possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

Se l'imputato ne fa domanda, il tribunale, quando lo ritiene necessario, può accordagli un termine massimo improrogabile di cinque giorni, per preparare la difesa. In questo caso, il dibattimento, con ordinanza del presidente, da notificarsi all'imputato, è fissato per l'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel frattempo l'imputato rimane in stato d'arresto.

Art. 32.

(Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo)

Nei casi preveduti negli articoli 30 e 31, chiuso il dibattimento, il Tribunale e la Sezione possono disporre che si proceda con istruzione formale.

Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori delle circostanze prevedute nell'art. 30, il Tribunale o la Sezione anche all'inizio del dibattimento, ordinano che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero, perchè proceda con le forme ordinarie.

In entrambi i casi, il Tribunale o la Sezione ordinano la liberazione dell'arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura.

I provvedimenti predetti sono dati con ordinanza.

Art. 33.

(Giudizio direttissimo per reati punibili con la pena di morte)

Quando trattasi di reato punibile con la pena di morte, il giudizio direttissimo può aver luogo se il pubblico ministero ne sia richiesto dal Governatore generale, nei casi preveduti nell'art. 30.

In questi casi non si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 34.

(Del giudizio per decreto - Casi del giudizio per decreto)

Nei procedimenti per reati preveduti dalla legge penale militare per i quali è stabilita una pena militare detentiva non superiore nel massimo ad un anno, o una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire cinquemila, il pubblico ministero se, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all'imputato possa essere accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ovvero che la pena detentiva possa essergli inflitta in misura non superiore a sei mesi, può chiedere al presidente del Tribunale militare o della Sezione, che pronunci la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento.

La disposizione del comma precedente è applicabile anche nel caso che debba infliggersi una pena qualsiasi che per legge, o in virtù di un provvedimento generale d'indulto, sia commutabile di diritto in pena condizionale, o che comunque debba, di diritto, intendersi inflitta col beneficio della sospensione condizionale.

Art. 35.

(Procedimento ed opposizione nei giudizi per decreto)

Nel procedimento per decreto si applicano, per la procedura, le disposizioni del R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1417, sull'applicazione del decreto penale da parte dei Tribunali militari. L'opposizione al decreto può essere proposta dal condannato militare anche verbalmente e presso il Comando del reparto cui appartiene, il quale cura l'immediata trasmissione del relativo verbale alla cancelleria del Tribunale o della Sezione, il cui presidente ha emanato il decreto.

TITOLO X

DEL RICORSO PER ANNULLAMENTO

Art. 36.

(Casi nei quali si può ricorrere; termini; annullamento con rinvio; nuovo giudizio)

Contro le sentenze pronunciate dal Tribunale militare per la Libia, il condannato e il pubblico ministero possono ricorrere al Tribunale supremo militare, nel termine di tre giorni da quello in cui fu pronunciata la sentenza, nei casi preveduti e con le forme stabilite per le sentenze dei Tribunali militari territoriali del Regno.

Il Regio avvocato militare della Libia, può ricorrere anche avverso le sentenze della Sezione distaccata di Bengasi. In tal caso, il termine per la presentazione del ricorso è elevato a dieci giorni.

Nel caso di annullamento con rinvio, il Tribunale supremo militare può rinviare la causa, per nuovo giudizio, anche a un Tribunale militare del Regno. Qualora ritenga di rinviare allo stesso Tribunale militare o alla stessa Sezione che pronunciò la sentenza il Collegio deve essere composto di giudici diversi da quelli che parteciparono al primo giudizio.

Art. 37.

(Modalità per la presentazione del ricorso)

Il ricorso è ricevuto dal cancelliere delle rispettive sedi, in Tripoli e in Bengasi.

Il ricorso del Regio avvocato militare della Libia contro le sentenze pronunciate dalla Sezione distaccata di Bengasi può essere ricevuto anche dal cancelliere del Tribunale militare di Tripoli, il quale trasmette subito copia del relativo processo verbale al cancellerie addetto alla Sezione distaccata di Bengasi.

TITOLO XI

DELLA REVISIONE

Art. 38.

(Ordine di procedere alla revisione)

Per la revisione, preveduta nell'art. 537 del Codice penale per l'esercito, nell'art. 566 del Codice penale militare marittimo e nell'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1083, l'ordine di procedere alla revisione è dato dal Ministro per l'Africa Italiana, il quale lo trasmette al Regio avvocato generale militare.

TITOLO XII

DEL PERSONALE GIUDIZIARIO MILITARE

Art. 39.

(Norme di disciplina e di dipendenza gerarchica del personale della giustizia militare)

Le norme di disciplina e di dipendenza gerarchica vigenti nel Regno, sono applicabili al personale giudiziario militare in servizio in Libia.

Il Regio avvocato generale militare, per quanto si attiene all'amministrazione della giustizia militare, corrisponde direttamente con il Ministero dell'Africa Italiana e con i Regi avvocati militari.

Le proposte riflettenti la disciplina del personale giudiziario militare sono inviate al Governatore generale il quale le trasmette, unendovi il proprio parere, al Ministro per l'Africa Italiana, per il loro corso ulteriore, a termine del primo comma di questo articolo.

Art. 40.

(Norme per le informazioni e rapporti riguardanti il personale della giustizia militare)

Quando, ai fini dello scrutinio e della classifica del personale della giustizia militare, si debbano richiedere informazioni, a norma delle disposizioni vigenti nel Regno, i relativi rapporti per il Regio avvocato militare sono redatti dal Governatore generale, e trasmessi, per il tramite del Ministero dell'Africa Italiana, al Regio avvocato generale militare.

Per i magistrati di grado inferiore al Regio avvocato militare e per il personale di cancelleria, i rapporti sono redatti dal Regio avvocato militare e trasmessi, col parere del Governatore generale, per il tramite del Ministero dell'Africa Italiana, al Regio avvocato generale militare.

Art. 41.

(Norme per la consulenza legale presso i Comandi militari)

Il consulente legale dei Comandi militari, per qualsiasi parere in materia di giustizia militare, è il Regio avvocato militare presso il Tribunale militare.

Qualora detti Comandi ritengano di richiedere il parere del Regio avvocato generale militare, la richiesta è trasmessa per mezzo del Governatore generale.

Art. 42.

(Corrispondenza dell'autorità giudiziaria militare)

Per quanto concerne l'esercizio della giustizia, la magistratura militare corrisponde, direttamente, con tutte le autorità del Regno, dell'Africa Italiana e delle Isole italiane dell'Egeo.

Per ogni altro caso, essa deve osservare il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia.

Art. 43.

(Organici del personale della giustizia militare)

Gli organici del Tribunale militare per la Libia con sede a Tripoli e della Sezione distaccata di Bengasi risultano dalla tabella annessa al presente ordinamento.

Il personale di cui al comma precedente non è collocato fuori ruolo, ma è compreso nei rispettivi ruoli organici del Regno che sono aumentati in relazione ai posti preveduti nella tabella stessa.

Art. 44.

(Magistrati e funzionari incaricati delle funzioni di pubblico ministero, giudice relatore, giudice istruttore e cancelliere: modalità).

Le funzioni di pubblico ministero, di giudice relatore, di giudice istruttore e di cancelliere sono esercitate dal personale del Corpo della giustizia militare, appartenente, rispettivamente, ai ruoli dei magistrati e dei cancellieri, posti a disposizione del Ministero dell'Africa Italiana dal Ministero della guerra.

In caso di mancanza di magistrati e cancellieri che abbiano il grado voluto dal presente ordinamento per la destinazione in Libia, è data facoltà di conferimento delle funzioni del grado superiore con decreto del Ministro, se si tratti di grado non superiore al sesto, e con decreto Reale, se si tratti di grado superiore al sesto.

Tale conferimento è di carattere temporaneo e non importa variazioni nei ruoli e nel trattamento economico.

Art. 45.

(*Uniforme del Corpo della giustizia militare*)

I magistrati militari e i cancellieri giudiziari militari indossano la divisa del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, e, salvo il disposto del capoverso del l'art. 24 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, riguardante la istituzione di un Corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 818, sono considerati, ad ogni effetto, come in servizio alle armi.

Art. 46.

(*Del personale ausiliario addetto alle cancellerie e degli interpreti*)

Per il personale di scritturazione, per le ordinanze e per i messi giudiziari militari si provvede con sottufficiali e graduati di truppa, assegnati dal competente Comando militare.

Presso il Tribunale militare della Libia con sede in Tripoli e presso la Sezione distaccata di Bengasi sono destinati dal Governatore generale uno o più interpreti giurati.

TITOLO XIII

ESECUZIONE DELLA PENA

Art. 47.

(*Assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro dei militari libici condannati ed espulsi dalle Forze armate*)

I militari cittadini italiani con statuto personale e successorio musulmano ed i cittadini italiani libici o assimilati, condannati a una pena detentiva militare, i quali, in conseguenza della condanna, e per effetto di provvedimento inflitto ai sensi del regolamento di disciplina siano stati espulsi dalle Forze armate, ferma restando la natura della pena, sono assegnati, per la espiazione della pena stessa, a una colonia agricola o ad una casa di lavoro nel territorio della Libia, e messi alle dipendenze dell'autorità ordinaria.

Agli effetti del provvedimento indicato nel comma precedente, il comandante militare che ordina la espulsione dalle Forze armate del militare condannato, dà comunicazione del provvedimento preso al pubblico ministero del Tribunale o della Sezione che pronunziò la condanna.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Tabella del personale della giustizia militare in Libia

1 Regio avvocato militare - grado 5° - capo dell'ufficio del pubblico ministero con sede a Tripoli.

2 Regi vice avvocati militari - grado 6° - 1 a Tripoli e 1 a Bengasi.

2 Giudici relatori - grado non superiore al 7° - 1 a Tripoli e 1 a Bengasi.

2 Giudici istruttori - grado non superiore all'8° - 1 a Tripoli e 1 a Bengasi.

1 Cancelliere capo - grado 8° a Tripoli.

1 Cancelliere - grado non superiore al 9° a Bengasi.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2096.

Approvazione dei programmi per l'insegnamento della stenografia nelle Scuole secondarie di avviamento al lavoro e nel corso inferiore degli Istituti tecnici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Nostro decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762, con cui furono approvati gli orari e i programmi per le Scuole medie d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Veduto il Nostro decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1759, che autorizzò l'insegnamento della stenografia nelle scuole di ogni ordine e grado secondo i sistemi Cima e Meschini (stenografia nazionale);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati i programmi, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, per l'insegnamento della stenografia secondo i sistemi Cima, Gabelsberger-Noë e Meschini, nelle Scuole secondarie di avviamento al lavoro e nel corso inferiore degli Istituti tecnici, in conformità del succitato Nostro decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che avrà effetto dal corrente anno scolastico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 125. — MANCINI

Programmi per l'insegnamento della stenografia nelle Scuole secondarie di avviamento al lavoro e nei corsi inferiori degli Istituti tecnici.

SISTEMA « CIMA ».

1° Anno di studio.

Principi fondamentali della « Stenografia Italiana Corsiva » Cima - Segni alfabetici e loro unione - Abbreviazioni ordinarie - Abbreviazione dei prefissi: *in, per, con;* abbreviazione dei suffissi e desinenze: *tà, ment, issim, zion, sion, tudin, bil, vol, graf, gram, tic, dio, fio, tiv, e-ans, e-anz, trio, rebbe.*

Esercitazioni pratiche di lettura e di dettatura fino alla velocità di ottanta sillabe al minuto.

2° Anno di studio.

Ricapitolazione delle regole del sistema.

Esercitazioni pratiche graduali di lettura e dettatura di brani di indole rispondente all'ordine e al grado della scuola fino al raggiungimento della velocità minima di centocinquanta sillabe al minuto.

SISTEMA « GABELSBERGER-NOË ».

1° Anno di studio.

Alfabeto stenografico - simbolismo delle vocali nella consonante seguente, nella precedente e loro indicazione alfabetica. - Consonanti doppie - Consonanti composte - Dittonghi e polittonghi - Sigle e abbreviature - Comparativi e superlativi - Desinenze verbali (*are, ere, ire, ev; iv, vav, rebbe, ndendo, ndando, ato, ito, uto*) - Sigle verbali (*essere, avere, volere, potere, dovere, fare, lasciare, conoscere*) - Prefissi (*fra, bi, ri, ana, anfi, anti, arci, cata, circo, con, contr, da, de, epi, fra, in, infra, inter, intro, mal, meta, olta, orto, para, per, peri, poli, pre, preter, proto, ra, retro, rin, semi, soddis, sopra, sor, sotto, stra, super, tra, tri, ultra, un*). - Abbreviazione delle desinenze (*ico, ido, igo, ore, uno, ione, sione, bil, bondo, fero, festo, grafo, logo, mento, metro, nomo, plice, sofo, stro, tro, tà, entù, itù, ria, zia, rie, zie, rio, zio, trice, icilio, cinio, cello, rello, scello, vaglia, viglia, gramma, tura, tezza, agine, ugine, agione, evole, imonia, tudine*).

Esercitazioni pratiche di lettura e di dettatura.

2° Anno di studio.

Ricapitolazione delle regole del sistema - Eventuale insegnamento facoltativo delle più semplici regole d'abbreviazione logica.

Esercitazioni pratiche graduali di lettura e dettatura di brani di indole rispondente all'ordine e al grado della scuola fino al raggiungimento della velocità minima di centocinquantà sillabe al minuto.

SISTEMA « MESCHINI ».

1° Anno di studio.

Principi fondamentali della « Stenografia Nazionale » Meschini - Segni alfabetici - Unione dei segni e formazione degli stenogrammi - Abbreviazioni: simbolismo della *r*; segni sintetici *vers* e *volt*; suffissi e desinenze *bil, unque, chè, issim, tudin, tà, zion, sion, ment, av, ev, iv, rebb.* - Sigle.

Esercitazioni pratiche graduali fino al raggiungimento della velocità di ottanta sillabe al minuto.

2° Anno di studio.

Ricapitolazione delle regole del sistema - eventuale insegnamento facoltativo delle più semplici regole dell'abbreviazione fonica.

Esercitazioni pratiche graduali di lettura e dettatura di brani di indole rispondente all'ordine e al grado della scuola fino al raggiungimento della velocità minima di centocinquanta sillabe al minuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2097.

Approvazione dello statuto dell'Istituto italiano di studi legislativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 29 novembre 1937-XVI, n. 2488, concernente l'erezione in ente morale dell'Istituto di studi legislativi e l'approvazione del relativo statuto;

Veduta la legge 22 giugno 1939-XVII, n. 992;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto dell'Istituto italiano di studi legislativi, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine nostro, dai Ministri proponenti.

Lo statuto dell'Istituto di studi legislativi approvato con R. decreto 29 novembre 1937-XVI, n. 2488, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 128. — MANCINI

Statuto dell'Istituto italiano di studi legislativi

FINALITA' DELL'ISTITUTO

Art. 1.

L'Istituto italiano di studi legislativi, fondato sotto gli auspici della Società italiana per il progresso delle scienze e avente sede in Roma, si propone di promuovere gli studi legislativi, anche al fine di contribuire al progresso della legislazione.

In particolare esso mira a:

1. Promuovere gli studi di diritto comparato, nonchè di storia, di statistica e di economia applicate al diritto, in quanto possano giovare alla preparazione delle riforme legislative;

2. Studiare nella loro pratica applicazione le riforme legislative e le leggi in generale, anche straniere, prendendo, ove ne sia il caso, l'iniziativa di apposite inchieste e agevolando la conoscenza delle leggi all'interno con una assidua opera di volgarizzazione;

3. Dare impulso all'accertamento, alla raccolta e divulgazione delle consuetudini, e ove del caso alla loro traduzione in norme legislative;

4. Coordinare e valorizzare l'opera di quanti in Italia intendono specialmente agli studi sopra indicati e favorirla con l'apprestamento dei mezzi d'indagine necessari.

Art. 2.

Per il raggiungimento di tali finalità l'Istituto:

1. Cerca di conseguire la più larga possibile documentazione di ogni forma di attività, pubblica o privata, diretta alla preparazione delle leggi, all'interno e all'estero, costituendo una biblioteca speciale, provvedendo ad apposite pubblicazioni ed apprestando gli altri mezzi idonei a facilitare la più larga utilizzazione del materiale raccolto;

2. Provvede alla traduzione di codici e leggi straniere, a raccolte sistematiche di leggi italiane, alla pubblicazione periodica di indici e compendi sistematici, che, coordinando le disposizioni legislative sopra singole materie, rappresen-

tino per ciascuna di esse lo stato di diritto vigente in un dato momento;

3. Tiene riunioni e promuove congressi giuridici nazionali, preparandone e organizzandone i lavori, coordinandone e integrandone i risultati;

4. Stabilisce rapporti con le analoghe istituzioni straniere ed agevola le relazioni scientifiche tra i cultori degli studi di cui all'art. 1.

Soci.

Art. 3.

L'Istituto si compone di soci ordinari e soci benemeriti.

Art. 4.

I soci sono ammessi dal Consiglio direttivo dell'Istituto.

Art. 5.

I soci ordinari devono versare, all'atto dell'ammissione, una quota di iscrizione di L. 20 e pagano una quota annua di L. 100.

I soci benemeriti pagano una quota annua di L. 1000.

Art. 6.

I soci hanno facoltà d'inviare all'Istituto comunicazioni e relazioni e, in caso di gradimento dell'ufficio di presidenza, di leggerle e discuterle in seno alle apposite sezioni e nelle riunioni.

Essi possono essere chiamati a far parte di commissioni di studio e partecipare alla discussione dei relativi argomenti.

Art. 7.

I soci ordinari ricevono gratuitamente l'*Annuario* edito a cura dell'Istituto (un volume per ogni anno di iscrizione), salvo il rimborso delle spese postali, fissate in L. 10 per i residenti nel Regno e nelle Colonie italiane e L. 30 per i residenti all'estero. Essi godono inoltre delle speciali agevolazioni stabilite dall'ufficio di presidenza per le altre pubblicazioni.

I soci benemeriti ricevono gratuitamente, oltre l'*Annuario* predetto, le quattro riviste dedicate alla giurisprudenza comparata, la *Legislazione Internazionale* e la *Bibliografia Giuridica Internazionale* (un volume di ciascun periodico per ogni anno di iscrizione).

I soci possono frequentare la biblioteca dell'Istituto ed ottenere da questo, nel limite del possibile, informazioni di diritto straniero.

Direzione e amministrazione.

Art. 8.

La direzione e l'amministrazione dell'Istituto sono affidate ad un Consiglio direttivo composto di un presidente, due vice presidenti, un segretario generale e otto consiglieri, tutti nominati dal Ministro per l'educazione nazionale. Nella nomina si tiene anche conto degli Enti che corrispondono all'Istituto contributi di carattere continuativo.

La nomina viene fatta per un quinquennio e può essere rinnovata.

Nel caso di vacanze di posti, la nomina dei nuovi componenti del Consiglio direttivo ha luogo su proposta fatta dal presidente, previo parere del Consiglio medesimo e limitatamente al quinquennio in corso.

I componenti del Consiglio direttivo decadono dalla carica, se per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni del Consiglio senza giustificato motivo.

Il presidente, i vice presidenti, il segretario generale e due consiglieri nominati dal Consiglio direttivo costituiscono l'ufficio di presidenza dell'Istituto.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo presentato dall'ufficio di presidenza e provvede all'ammissione ed alla radiazione dei soci, all'accettazione dei lasciti, oblazioni e donazioni, alla costituzione delle sezioni permanenti dell'Istituto.

Promuove altresì, quando occorra, modifiche allo statuto e delibera in generale su tutti gli affari dell'Istituto.

Art. 10.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo ogni trimestre, a partire dal mese di novembre, le altre ogni qualvolta siano indette dal presidente o ne venga fatta domanda scritta e motivata da almeno tre componenti del Consiglio stesso.

Le adunanze vengono indette con invito dal presidente. All'invito viene unito l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Art. 11.

Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo, in prima convocazione, occorre l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed in seconda convocazione l'intervento di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti ed in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le votazioni si fanno a voto palese. Quelle che si riferiscono a persone possono essere fatte a scrutinio segreto.

Art. 12.

Il segretario generale funge da segretario del Consiglio direttivo e redige il processo verbale delle discussioni e deliberazioni di questo.

I processi verbali delle sedute consigliari sono firmati dal presidente, o da chi lo sostituisce, e dal segretario generale.

Art. 13.

L'ufficio di presidenza provvede al funzionamento normale dell'Istituto con facoltà di delegare parte delle sue mansioni ad uno dei propri membri. Costituisce le Commissioni di studio.

Le deliberazioni dell'ufficio di presidenza debbono essere prese con l'intervento della metà più uno dei suoi membri presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

I processi verbali delle sedute dell'ufficio di presidenza sono redatti dal segretario generale e firmati, oltre che da lui, dal presidente.

Art. 14.

Il presidente sovraintende alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza. In caso di urgenza può prendere tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza, salvo a riferirne, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

Il presidente ha inoltre la rappresentanza dell'Istituto. Però la rappresentanza dell'Istituto in giudizio spetta al segretario generale.

Art. 15.

Il segretario generale sovraintende all'attività scientifica dell'Istituto.

Provvede altresì all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza ed attende direttamente o per mezzo di un funzionario da lui delegato alla gestione contabile, alla riscossione delle entrate, all'autorizzazione delle spese e all'emissione dei relativi mandati, i quali debbono essere firmati da lui o dal suo delegato e da un consigliere designato dal Consiglio direttivo.

Del patrimonio e della gestione economica e finanziaria.

Art. 16.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) da un capitale di fondazione di L. 10.000;

b) dai beni mobili ed immobili non disponibili;

c) dalle liberalità destinate ad incremento del patrimonio dell'Istituto;

d) dalle eccedenze di bilancio destinate, con deliberazione del Consiglio direttivo, ad incremento del patrimonio.

Art. 17.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dai contributi dello Stato e di altri enti pubblici o privati e dalle liberalità in genere non destinate ad incremento del patrimonio;

c) dalle quote dei soci;

d) dal prodotto netto della vendita delle pubblicazioni;

e) dal prodotto di ogni altra attività dell'Istituto.

Art. 18.

Le somme provenienti dalle alienazioni dei beni, da lasciti, da donazioni o comunque da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi di Stato oppure garantiti dallo Stato, intestati all'Istituto italiano di studi legislativi od alle sue eventuali fondazioni. Ogni altro diverso impiego nell'interesse dei bisogni e delle finalità dell'Istituto deve essere autorizzato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 19.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20.

Nel gennaio e nel giugno di ogni anno l'ufficio di presidenza compila il conto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno successivo e li presenta al Consiglio direttivo, nella prossima adunanza, per l'approvazione.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono esaminati, inoltre, da due revisori designati uno dal Ministro per le finanze, l'altro dal Ministro per l'educazione nazionale. I revisori presentano al Consiglio direttivo apposita relazione.

Art. 21.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, entro un mese dalla rispettiva approvazione, vengono trasmessi in copia dal presidente dell'Istituto al Ministero dell'educazione nazionale per l'approvazione unitamente ad una copia della relazione dei revisori. Copia del conto consuntivo viene inviata pure al Ministero delle finanze.

Il presidente trasmette inoltre al Ministero dell'educazione nazionale una relazione intorno all'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente.

Art. 22.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato a un Istituto di credito di notoria solidità, scelto dal Consiglio direttivo e di gradimento del Ministero dell'educazione nazionale.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 23.

Per la revisione e le modificazioni del presente statuto, per le disposizioni del capitale e per lo scioglimento dell'Istituto è necessario il voto dei due terzi dei componenti il Consiglio direttivo, appositamente convocato.

Se questo numero non sia raggiunto nell'adunanza stabilita, il Consiglio direttivo, convocato nuovamente, può deliberare con un numero di intervenuti minore, ma non inferiore alla metà.

Le deliberazioni relative alla modificazione dello statuto ed allo scioglimento dell'Istituto debbono essere votate da almeno due terzi dei presenti.

Le deliberazioni predette debbono essere approvate con decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze.

Art. 24.

In caso di scioglimento dell'Istituto, l'attivo netto sarà erogato a favore di enti pubblici o di utilità pubblica aventi scopi analoghi e designati dal Consiglio direttivo.

Art. 25.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio direttivo dell'Istituto, il Consiglio direttivo attuale eserciterà le funzioni ad esso spettanti.

Art. 26.

I soci effettivi nominati fino al luglio 1932 conservano tale loro qualifica.

Essi hanno i diritti e gli obblighi stabiliti da questo statuto per i soci ordinari.

Art. 27.

Con regolamento proposto dal Consiglio direttivo, da approvarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme riguardanti il funzionamento interno dell'Istituto e la consistenza numerica ed il trattamento economico e giuridico del personale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9.

Nuove condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visti l'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e il Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1550, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 23, concernenti la revisione della nomenclatura e classificazione delle cose;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato previste dalle norme in vigore sono abrogate e sostituite da quelle risultanti dall'allegato al presente decreto, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad aumentare in misura equivalente a quella che, in confronto al preesistente livello tariffario, deriva dall'applicazione delle Condizioni e Tariffe di cui all'art. 1, i prezzi di trasporto e i diritti accessori ad essa dovuti per le spedizioni percorrenti le sue linee e non compresi nelle Condizioni e Tariffe predette.

Con provvedimento del Ministro per le comunicazioni, le Amministrazioni delle ferrovie, tranvie extraurbane e dei servizi di navigazione interna concessi all'industria privata possono essere autorizzate ad aumentare nella stessa misura di cui al precedente comma le tariffe vigenti per i trasporti delle cose sulle proprie linee.

Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a coordinare alle Condizioni e Tariffe di cui all'art. 1 il capitolato per l'impianto e l'esercizio di binari di raccordo con stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati, le disposizioni che regolano le prestazioni di enti pubblici e privati nelle stazioni marittime, lacuali e fluviali, come pure le disposizioni concernenti il passaggio delle spedizioni e del materiale rotabile fra le Ferrovie dello Stato e le Amministrazioni di vettori aventi colle Ferrovie stesse rapporti di servizio cumulativo o di corrispondenza.

I provvedimenti che emanerà il Ministro per le comunicazioni in base alla facoltà conferitagli dal presente articolo si applicheranno, con la decorrenza che dal Ministro stesso sarà stabilita, anche nei riguardi delle convenzioni o dei contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 12 del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2159, e successive, per effetto delle quali l'importo degli aumenti finora apportati alle tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato è devoluto interamente all'Amministrazione delle ferrovie stesse.

Anche il maggior provento che, in confronto al preesistente livello tariffario, conseguirà dall'applicazione delle Condizioni e Tariffe di cui all'art. 1 è devoluto interamente alle Ferrovie dello Stato, comprese le quote riferentisi alle tasse erariali e alla tassa e soprattassa di bollo.

E' ugualmente devoluto per intero alle Ferrovie dello Stato il provento che in dipendenza degli aumenti suddetti deriverà dall'esercizio di linee di proprietà privata effettuato dalle ferrovie medesime.

Art. 5.

Salvo espresse deroghe in materia, una spedizione non può fruire cumulativamente di più agevolazioni che determinino comunque una riduzione dei prezzi di trasporto, siano esse previste dalle Condizioni e Tariffe di cui all'art. 1 o da disposizioni particolari.

Art. 6.

Le tariffe di cui all'art. 1 possono essere modificate secondo le norme seguenti:

a) sono approvati per legge gli aumenti di carattere generale;

b) sono approvate con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, le riduzioni di carattere generale;

c) sono approvati con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, salvo le eccezioni di cui al successivo comma *d*), sub 1 e 2, gli aumenti e le riduzioni non aventi carattere generale;

d) sono approvati dal Ministro per le comunicazioni:

1° gli aumenti e le riduzioni non aventi carattere generale ed intesi ad adeguare le tariffe alle variazioni che si verificassero nelle situazioni di concorrenza e, quando se ne manifesti l'urgenza, ai mutamenti nella situazione di particolari settori dell'economia nazionale;

2° le modificazioni delle tasse e dei diritti accessori di qualsiasi genere;

3° le modificazioni alle condizioni generali di trasporto ed a quelle particolari di tariffe, servizi o trasporti determinati;

4° l'aggiunta o la soppressione o la modificazione di voci nella nomenclatura e classificazione delle cose e le modificazioni alle avvertenze generali che la precedono;

5° le facilitazioni di carattere eccezionale per trasporti singoli;

6° le modificazioni alle lettere di vettura.

Art. 7.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a concedere riduzioni sulle tariffe a singoli speditori quando ciò sia richiesto dalla necessità di conservare, sviluppare o acqui-

sire traffici di cose in relazione alla situazione di concorrenza determinata da prezzi e condizioni di trasporto offerti da altri vettori.

Le riduzioni che saranno accordate in base a questo articolo dovranno essere contenute entro limiti tali da lasciare all'Amministrazione un conveniente margine di utile.

Art. 8.

I provvedimenti di cui al precedente articolo 6, sub *d*)-1, devono essere comunicati, entro due mesi dalla loro attuazione, al Ministro per le finanze.

Uguale comunicazione dev'essere fatta per le riduzioni previste dall'art. 7 quando abbiano una durata superiore ad un anno, come pure per le proroghe sia delle riduzioni stesse sia di quelle la cui durata viene a risultare superiore ad un anno per effetto della proroga.

Art. 9.

Il Ministro per le comunicazioni può delegare al direttore generale delle Ferrovie dello Stato l'esercizio della facoltà dategli dal precedente articolo 7 limitatamente peraltro alle concessioni la cui durata, anche per effetto di proroghe, non sia superiore ad un anno.

Le riduzioni dei prezzi di trasporto concesse dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato per una durata superiore a tre mesi, e così pure i provvedimenti di proroga deliberati dallo stesso direttore generale e che determinino una durata complessiva delle riduzioni superiore a tre mesi devono essere comunicati, entro due mesi dalla loro attuazione, al Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 10.

Il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641, e il R. decreto legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1142, sono abrogati.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1940-XVIII e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 136. — MANCINI

N.B. — Il testo delle nuove Condizioni e Tariffe verrà pubblicato in supplemento ordinario alla presente *Gazzetta Ufficiale* (n. 25 del 31 gennaio 1940-XVIII) e sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 gennaio 1940 XVIII.

Cessazione della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Vittorio Campanile e conferma nella qualità medesima del fascista Carlo Balestra.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Vittorio Campanile quale segretario federale di Avellino;

Visto il proprio decreto recante la data · gennaio 1940, col quale il fascista Vittorio Campanile cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Avellino e viene nominato, in sua vece, il fascista Carlo Balestra di Mottola;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Vittorio Campanile decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Carlo Balestra di Mottola segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Avellino e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista, già membro della Corporazione dell'abbigliamento.

Roma, addì 4 gennaio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(332)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1940-XVIII.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il consigliere effettivo Grassia Giuseppe è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali in rappresentanza delle cooperative di consumo;

Visto il proprio decreto 26 dicembre 1939-XVIII, con il quale il fascista Dall'Orto Giovanni è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali in sostituzione del consigliere effettivo Grassia Giuseppe;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Dall'Orto Giovanni, consigliere effettivo della Corporazione dei cereali, è nominato membro del Comitato consultivo della predetta Corporazione, quale rappresentante delle cooperative di consumo, in sostituzione del fascista Grassia Giuseppe.

Roma, addì 18 gennaio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(331)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile in Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 6 gennaio 1940, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dall'Ente edilizio di Reggio Calabria un immobile per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in quella città.

(364)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione della nuova classificazione del Consorzio di bonifica Brancolo in S. Canzian d'Isonzo (Trieste)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste del 29 dicembre 1939-XVIII, n. 7336 Div. II - è stata approvata la nuova classifica provvisoria dei terreni del comprensorio del Consorzio di bonifica del Brancolo, in S. Canzian d'Isonzo, con sede in Ronchi dei Legionari (provincia di Trieste) adottata dal commissario governativo dell'Ente con deliberazione del 3 novembre 1939-XVIII.

(365)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

116° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 23 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1939, registro n. 11 Corporazioni, foglio 233, con il quale la concessione della miniera lignitifera denominata « Renellone », sita in territorio dei comuni di Torrita e Trequanda, provincia di Siena, è trasferita e intestata alla Soc. an. Industrie Laterizi Riunite, con sede a Milano.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1940, registro n. 11 Corporazioni, foglio 315, con il quale la concessione della miniera di allumite e caolino denominata « Provvidenza », sita in territorio dei comuni di Allumiere e Tolfa, provincia di Roma, è trasferita ed intestata alla Montecatini Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1940, registro n. 11 Corporazioni, foglio 339, con il quale la concessione della miniera di mercurio denominata « Castagneto della Trinità » sita in territorio dei comuni di Allumiere e Tolfa, provincia di Roma, è trasferita ed intestata alla Montecatini, Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1940, registro n. 11 Corporazioni, foglio 340, con il quale la concessione della miniera di argilla plastica, caolino e marna denominata « La Bianca », sita in territorio dei comuni di Allumiere e Tolfa, provincia di Roma, è trasferita ed intestata alla Montecatini, Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1940, registro n. 11 Corporazioni, foglio 376, con il quale ai signori Cotronco Antonio e Boscaino Maria Teresa, rappresentati dal primo domiciliato in Napoli, è concessa, per la durata di anni 90, la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale della sorgente sgorgante nel sottosuolo delle terme site in territorio del comune di Bagnoli, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1940, registro 11 Corporazioni, foglio 384, con il quale al signor Francesco Bertelli, domiciliato a Caldana di Gavorrano, provincia di Grosseto, è concessa, per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare il giacimento di scorie ferrifere sito in località denominata « Podere Padule » in territorio del comune di Massa Marittima, provincia di Grosseto.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1940, registro 11 Corporazioni, foglio 383, con il quale al signor Mimmi Narciso, domiciliato in Pietra Montecorvino, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di argilla smettica (silicati idrati di alluminio utilizzabili per terra da sbianca) siti in località denominata « Acqua Palomba », in territorio del comune di Pietra Montecorvino, provincia di Foggia.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1940, registro 11 Corporazioni, foglio 378, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Ustiano » in territorio del comune di Vigolzone, provincia di Piacenza, è trasferita ed intestata alla S. A. Industria Cementi Giovanni Rossi, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1940, registro n. 11 Corporazioni, foglio 377, con il quale è accettata la rinuncia presentata dalla ditta F.lli Bargero alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Clarella II », sita in territorio del comune di Casale Monferrato (Alessandria).

(338)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 21

del 26 gennaio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19, 80
Inghilterra (Sterlina)	78, 93
Francia (Franco)	44, 75
Svizzera (Franco)	444, 15
Argentina (Peso carta)	4, 50
Belgio (Belgas)	3, 3520
Canadà (Dollaro)	16, 90
Danimarca (Corona)	3, 804
Egitto (Lira egiziana)	80, 95
Germania (Reichmark)	7, 80
Jugoslavia (Dinaro)	44, 42
Norvegia (Corona)	4, 476
Olanda (Fiorino)	10, 5220
Portogallo (Scudo)	0, 7294
Svezia (Corona)	4, 695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23, 58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65, 70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4, 697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7, 6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14, 31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3, 6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13, 9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193, 24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15, 29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3, 852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445, 43

Rendita 3,50 % (1906)	71, 85
Id. 3,50 % (1902)	70, 10
Id. 3,00 % Lordo	49, 925
Id. 5 % (1935)	92, 15
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68, 95
Id. Id. 5 % (1936)	93, 325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91, 80
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99, 95
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99, 625
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91, 60
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91, 85
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96, 125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 22

del 27 gennaio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,93
Francia (Franco)	44,75
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,50
Belgio (Belgas)	3,3520
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,95
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5120
Portogallo (Scudo)	0,7294
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	72 —
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	49,875
Id. 5 % (1935)	92,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,725
Id. Id. 5 % (1936)	93,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,75
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,95
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,55
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,825
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,75
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,05

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Revoca del concorso a 11 posti di vice segretario aggiunto in prova nel personale del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

IL COMMISSARIO
PER LE MIGRAZIONI E LA COLONIZZAZIONE

Vista la propria deliberazione in data 31 maggio 1939-XVII, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 27 giugno successivo n. 149, con la quale è stato indetto un concorso per esami a 11 posti di vice segretario aggiunto in prova (gruppo *B*) nel personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Considerato che circostanze sopravvenute hanno fatto ravvisare l'opportunità di non procedere all'espletamento di detto concorso;

Delibera:

E' revocata la deliberazione commissariale in data 31 maggio 1939-XVII con la quale è stato indetto un concorso per esami a 11 posti di vice segretario aggiunto in prova (gruppo *B*) nel personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1940-XVIII

Il commissario: LOMBRASSA

(375)

Revoca del concorso a quattro posti di vice ispettore in prova nel personale del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

IL COMMISSARIO
PER LE MIGRAZIONI E LA COLONIZZAZIONE

Vista la propria deliberazione in data 31 maggio 1939-XVII, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 27 giugno successivo n. 149, con la quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di vice ispettore in prova (gruppo *A*) nel personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

Considerato che circostanze sopravvenute hanno fatto ravvisare l'opportunità di non procedere all'espletamento di detto concorso;

Delibera:

E' revocata la deliberazione commissariale in data 31 maggio 1939-XVII con la quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di vice ispettore in prova (gruppo *A*) nel personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1940-XVIII

Il commissario: LOMBRASSA

(376)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso ad un posto di assistente veterinario presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27;

Veduto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 212;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1937, n. 1543, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'Istituto di sanità pubblica;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706, e il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Veduti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Veduto il decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, 3 ottobre 1939-XVIII pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1939-XVII contenente l'autorizzazione a bandire, tra gli altri, il concorso di cui nel presente decreto;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ed esami a un posto di assistente veterinario presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica (grado 9°) con l'annuo stipendio di lire quattordicimilasettecento (L. 14.700) e il supplemento di servizio attivo di lire tremilacento (L. 3100) oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047, e salve le ritenute di legge.

Art. 2.

Sono esclusi dal concorso le donne, coloro che non hanno compiuto i 18 anni di età e superato i 30, salve le eccezioni consentite dalle leggi in vigore, e gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme fissate dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1939 XVII n. 728.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno, Istituto di sanità pubblica (viale Regina Margherita, 299), non più tardi di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente

decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1) certificato attestante la iscrizione del concorrente al P.N.F., o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data d'iscrizione al P.N.F., rilasciato dal segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del P.N.F.;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, e legalizzato;

3) certificato di cittadinanza italiana, comprendente il pieno godimento dei diritti politici, legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

6) certificato medico, legalizzato, comprovante di essere di sana, robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni e anomalie, che possono comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale, per gli invalidi per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero per gli invalidi per servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico legalizzato, deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto a cui aspira;

7) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, o diploma di laurea in veterinaria, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

8) stato di famiglia legalizzato; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al n. 9, dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni dello Stato, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 7, 8 e 9.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale, gli invalidi per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero gli invalidi per servizio militare non isolato all'estero, devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli orfani dei caduti per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero gli orfani dei caduti per servizio militare non isolato all'estero, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito d'impegnarsi a prestare servizio anche nei territori dell'Impero, e vi dovrà elencare i documenti allegati.

E' concessa una proroga di 30 giorni per la presentazione dei documenti ai candidati residenti all'estero o nelle colonie.

Art. 4.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Con decreto del Ministro non motivato e insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si daranno in Roma ed avranno luogo presso l'Istituto di sanità pubblica nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 6.

I titoli da prendere in considerazione sono:

a) servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea, come insegnante o assistente, od aiuto presso alcune delle cattedre d'insegnamento, od in qualche laboratorio o nelle Università, o nelle Scuole superiori di medicina veterinaria o nelle Scuole superiori di agricoltura del Regno;

b) gli uffici o gli impieghi coperti presso le Amministrazioni governative, provinciali o comunali, che abbiano rapporto con le discipline igieniche, come pure gli incarichi e le mansioni temporanee compiute per conto delle Amministrazioni suddette;

c) le pubblicazioni relative alle materie speciali del programma di esame, e alle discipline igieniche in genere;

d) tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine al posto messo a concorso.

Per quanto riguarda le pubblicazioni non sono ammessi nè i manoscritti, nè le bozze di stampa.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 8.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione nominata dal Ministero dell'interno e composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore dell'Istituto di sanità pubblica;

c) da un capo di laboratorio o di reparto, ovvero da un ispettore generale dell'Istituto medesimo;

d) da due docenti di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene. Un funzionario di gruppo *A* del Ministero di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto i 7/10 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 7/10 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione dei 7/10 nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera di obbligo.

Art. 10.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osservano le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

La nomina al posto messo a concorso sarà conferita con decreto Ministeriale secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il nominato dovrà sostenere un periodo di prova non inferiore ai mesi 6, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale gli sarà corrisposto l'assegno mensile di lire ottocento (L. 800) ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato giusta i Regi decreti-legge 14 aprile 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033) e giusta la legge 20 aprile 1939), n. 591, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nelle misure e con le riduzioni a termini di legge, come per il personale di ruolo.

Art. 14.

Il direttore dell'Istituto di sanità pubblica, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 16 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO

per l'esame di concorso a un posto di assistente veterinario presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica.

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive del bestiame:

a) generalità sulla profilassi delle malattie infettive del bestiame;

b) etiologia, patologia, diagnosi microbiologica e profilassi delle seguenti malattie: peste bovina - pleuro polmonite dei bovini - afta epizootica - piroplasmosi (diverse forme) e enaplasmosi - tripanosomiasi (morbo coitale maligno) - surra Nagama - mal de Caderas, ecc. - carbonchio ematico - carbonchio sintomatico - setticemie emorragiche (nei bovini, ovini, suini, colera dei polli, barbone bufalino) - morva - tubercolosi bovina e tubercolosi aviaria - actinomicosi e actinobacillosi - rabbia - tetano, vaginite granulosa dei bovini, aborto epizootico dei bovini - aborto infettivo equino - vaiuolo (ovino, bovino, equino) - adenite equina - febbre tifoide del cavallo - farcino criptococcico - peste dei maiali e hog - colera - affezioni enzotiche dei maialetti (polmonite enzootica, paratifo e peste bacillare) - mal rossino - affezioni enzootiche dei vitelli e dei poledri neonati - agalassia contagiosa delle pecore e delle capre - difterite di polli - peste aviaria - tifosi aviaria - rogna degli equini, delle pecore e delle capre;

c) sieri e vaccini.

Seconda prova:

Esperimento obbligatorio nella lingua tedesca.

Traduzione dal tedesco in italiano di un brano di un'opera scientifica riguardante una delle materie sulle quali vertono le altre prove in esame. (E' ammesso l'uso del vocabolario, per la traduzione sono accordate quattro ore di tempo). Ciascun concorrente, nella domanda di ammissione al concorso, ha facoltà di indicare le lingue estere (francese e inglese) su cui egli chieda di dare esperimento, oltre quella obbligatoria.

PROVE PRATICHE

Prima prova:

Microscopia, batteriologia e parassitologia applicata all'igiene:

a) tecnica microscopica e batteriologica generale;

b) esame microscopico e batteriologico del pulviscolo atmosferico dell'acqua e del terreno;

c) esame microscopico del latte e derivati, delle farine, del vino e del pane;

d) riconoscimento delle carni congelate e delle alterazioni microbiche verificatesi per la cattiva preparazione o per irrazionale disgelo;

e) riconoscimento nelle carni macellate delle alterazioni dovute a panicatura, trichinosi, echinococcosi, tronglosi, distomatosi, sarcosporidiosi, actinomicosi, carbonchio ematico e sintomatico, tubercolosi;

f) metodi di studio di microrganismi, culture, preparazione dei mezzi nutritivi artificiali, liquidi e solidi;

g) microrganismi in generale, ifomiceti patogeni, blastomiceti e fermentazioni, schizomiceti, loro morfologia e biologia generale, virulenza, infezione ed immunità; classificazione; principali specie patogene;

h) autopsia di un animale e diagnosi batteriologica del carbonchio ematico, del carbonchio sintomatico, della tubercolosi, della morva, del mal rossino, del tetano, del colera dei polli;

i) diagnosi biologica e microscopica della rabbia;

l) protozoi, parassiti degli animali, diagnosi microscopica dei piroplasmi e tripanosomi propri degli animali;

m) vermi parassiti degli animali e dell'uomo;

n) reazioni sierologiche applicate alla diagnosi delle malattie infettive del bestiame;

o) controllo del vaccino jenneriano;

p) controllo del vaccino contro il carbonchio ematico;

q) controllo biologico degli apparecchi di disinfezione e dei disinfettanti chimici.

Seconda prova:

Istologia normale e patologica:

a) cellula - componenti morfologici;

b) tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso ed osseo;

c) sangue;

d) lettura dei preparati di istologia normale delle varie parti del tubo digerente e glandole annesse, dell'apparato circolatorio, respiratorio e di secrezione;

e) lettura dei preparati di istologia patologica relativi alle malattie infettive degli animali;

PROVA ORALE

La prova orale riguarda:

a) le materie delle prove scritte e pratiche;

b) l'ordinamento sanitario del Regno (testo unico approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, norme di legge e di regolamento, ed istruzioni riguardanti le materie che formano oggetto della prova scritta di epidemiologia e della prova pratica di microscopia, batteriologia e parassitologia);

c) cenni sull'ordinamento corporativo;

d) nozioni generali di statistica: le rappresentazioni grafiche, diagrammi, cartogrammi ecc. Elementi del calcolo di probabilità. Dati statistici relativi alla importazione ed esportazione di animali e prodotti ed avanzi animali riguardanti l'Italia. Dati statistici relativi allo stato sanitario del bestiame del Regno;

e) le lingue estere; lettura di un brano, traduzione a vista dal tedesco in italiano e, a richiesta del concorrente, dal francese e dall'inglese.

AVVERTENZE

Il tempo accordato per le prove pratiche sarà di volta in volta stabilito dalla Commissione giudicatrice.

Alla fine di ciascuna prova pratica ciascun candidato presenterà una relazione scritta sulle operazioni effettivamente compiute.

Roma, addì 16 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(324)

Concorso a tre posti di assistente medico presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27;
Veduto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 212;
Veduto il R. decreto 1° luglio 1937, n. 1543, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'Istituto di sanità pubblica;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706, e il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Veduti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 3 ottobre 1939-XVII pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1939-XVII contenente l'autorizzazione a bandire, tra gli altri, il concorso di cui nel presente decreto;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente medico presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica (grado 9°) con l'annuo stipendio di lire quattordicimilasettecento (L. 14.700) e il supplemento di servizio attivo di lire tremilacento (L. 3100) oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047, e salve le ritenute di legge.

Art. 2.

Sono esclusi dal concorso le donne, coloro che non hanno compiuto i 18 anni di età e superato i 30, salve le eccezioni consentite dalle leggi in vigore e gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme fissate dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1939-XVIII, n. 728.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno, Istituto di sanità pubblica (viale Regina Margherita, 299), non più tardi di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno dal candidato, con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1) certificato attestante la iscrizione del concorrente al P.N.F., o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data d'iscrizione al P.N.F., rilasciato dal segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del P.N.F.;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del Regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, e legalizzato;

3) certificato di cittadinanza italiana, comprendente il pieno godimento dei diritti politici, legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

6) certificato medico, legalizzato, comprovante di essere di sana, robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni e anomalie, che possono comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale, per gli invalidi per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero per gli invalidi per servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico legalizzato, deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3 e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare oltre la natura ed il grado della invalidità anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto a cui aspira;

7) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo o di diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

8) stato di famiglia legalizzato; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugi con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8, dovranno essere di data anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al n. 9, dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata. I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni dello Stato, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 7, 8 e 9.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale, gli invalidi per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero gli invalidi per servizio militare non isolato all'estero, devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli orfani dei caduti per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero gli orfani dei caduti per servizio militare non isolato all'estero, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito d'impegnarsi a prestare servizio anche nei territori dell'Impero, vi dovrà elencare i documenti allegati.

E' concessa una proroga di 30 giorni per la presentazione dei documenti ai candidati residenti all'Estero o nelle Colonie.

Art. 4.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Con decreto del Ministro non motivato e insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si daranno in Roma ed avranno luogo presso l'Istituto di sanità pubblica nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 6.

I titoli da prendere in considerazione sono:

a) servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea, come insegnante, o assistente, od aiuto presso alcune delle cattedre d'insegnamento, od in qualche laboratorio o nelle Università, o nelle Scuole superiori di medicina del Regno;

b) gli uffici o gli impieghi coperti presso le Amministrazioni governative, provinciali o comunali, che abbiano rapporto con le discipline igieniche, come pure gli incarichi e le mansioni temporanee compiute per conto delle Amministrazioni suddette;

c) le pubblicazioni relative alle materie speciali del programma di esame, e alle discipline igieniche in genere;

d) tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Per quanto riguarda le pubblicazioni non sono ammessi nè i manoscritti, nè le bozze di stampa.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 8.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione nominata dal Ministero dell'interno e composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore dell'Istituto di sanità pubblica;

c) da un capo di laboratorio o di reparto, ovvero da un ispettore generale dell'Istituto medesimo;

d) da due docenti di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene. Un funzionario di gruppo A del Ministero, di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto i 7/10 nel giudizio sui titoli.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 7/10 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle pratiche, purchè in essuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione dei 7/10 nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera di obbligo.

Art. 10.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osservano le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita con decreto Ministeriale secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale verrà loro corrisposto l'assegno mensile di lire ottocento (L. 800) ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato giusta ai Regi decreti-legge 14 aprile 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e giusta la legge 20 aprile 1939, n. 591, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nelle misure e con le riduzioni a termini di legge, come per il personale di ruolo.

Art. 14.

Il direttore dell'Istituto di sanità pubblica, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 16 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO

per gli esami di concorso a tre posti di assistente medico presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica.

PROVE SCRITTE

1) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:

a) generalità sulla profilassi delle malattie infettive;

b) etiologia, patologia, diagnosi microbiologica e profilassi delle seguenti malattie. Morbillo - Scarlattina - Varicella - Vaiuolo e alastrim - Parotite epidemica - Pertosse - Influenza - Encefalite letargica - Meningite cerebro spinale epidemica - Poliomielite anteriore acuta - Polmonite difterica e crup - Febbre puerperale - Piemia e setticemia - Tetano - Blenorragia - Ulcera molle - Sifilide - Lebbra - Tubercolosi umana - Febbre tifoide e infezioni da paratifi - Dissenteria bacillare - Dissenteria amebica - Botulismo - Febbre mediterranea - Tifo esantematico - Tifo ricorrente - Spirochetosi - Ittero emorragico - Malaria - Colera asiatico e infezioni colera e simili - Peste bubbonica - Febbre gialla - Leishmaniosi - Malattie del sonno - Beri beri - Pellagra - Scorbuto - Anchilostomiasi - Filariosi - Bilharziosi - Tracoma - Scabbia - Tigna favosa - Rabbia - Carbonchio ematico e carbonchio sintomatico - Afta epizootica - Morva - Actinomicosi - Trichinosi.

c) sieri, vaccini, prodotti biologici.

2) Esperimento obbligatorio nella lingua tedesca - Traduzione dal tedesco di un brano di opera scientifica, riguardante una delle materie sulle quali vertono le prove pratiche.

(Per la traduzione sono accordate quattro ore di tempo). Ciascun concorrente, nella domanda di ammissione al concorso, ha facoltà di indicare le lingue estere (francese e inglese) su cui egli chieda di dare esperimento, oltre quella obbligatoria.

PROVE PRATICHE

1) Microscopia, batteriologia e parassitologia applicata all'igiene:

a) tecnica microscopica e batteriologia generale;

b) esame microscopico e bacteriologico del pulviscolo atmosferico dell'acqua e del terreno;

c) esame microscopico del vino e dell'aceto, del latte e derivati, della farina, del pane e del caffè;

d) esame di sostanze alimentari conservate;

e) riconoscimento delle carni macellate dalle alterazioni dovute a panicatura, tubercolosi, actinomicosi, trichinosi, carbonchio, cisti da echinococchi;

f) fibre tessili;

g) metodi di studio dei microrganismi, metodi delle colture e preparazione dei mezzi nutritivi, artificiali, liquidi e solidi;

h) microrganismi in generale, ifomiceti, blastomiceti e fermentazioni: schizomiceti, loro morfologia e biologia generale, virulenza, infezione ed immunità, classificazione principali specie patogene;

i) autopsia di un animale;

l) diagnosi batteriologica della tubercolosi, carbonchio ematico, colera, difterite, febbre tifoide, peste bubbonica, morva, tetano e infezioni chirurgiche;

m) tecnica dell'isolamento del bacillo della tubercolosi del carbonchio ematico e sintomatico, della difterite, della peste bubbonica, della morva, del colera asiatico, della febbre tifoide, del tetano, della polmonite crupale;

n) diagnosi biologica e microscopica della rabbia;

o) protozoi, parassiti dell'uomo; amebe e sporozoi, infusori, diagnosi microscopica dei parassiti della malaria, nonchè degli spirocheti, tripanosomia, troponemi propri dell'uomo, vermi parassiti dell'uomo;

p) tre azioni sierologiche applicate alla diagnosi delle malattie infettive dell'uomo (peste, colera, febbre tifoide, dissenteria, tifo esantematico, sifilide);

q) controllo del siero antidifterico e del vaccino jenneriano;

r) controllo biologico delle stufe da disinfezione e dei disinfettanti chimici.

2) Istologia normale e patologica:

a) la cellula, componenti morfologici;

b) tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso, osseo;

c) sangue;

d) lettura dei preparati di istologia normale delle varie parti del tubo digerente e glandole annesse, dell'apparato circolatorio, respiratorio e di secrezione;

e) lettura dei peraparati di istologia patologica relativi alle malattie infettive dell'uomo.

PROVA ORALE

La prova orale riguarda:

La materia delle prove scritte e pratiche;

Ordinamento generale sanitario del Regno;

Traduzione a vista dal tedesco, e dal francese o dall'inglese in italiano di un brano di un'opera scientifica.

Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e corporativo dei Regno.

Nozioni generali di statistica: le rappresentazioni grafiche; diagrammi, cartogrammi, ecc. Elementi del calcolo di probabilità.

Nozioni di demografia.

AVVERTENZE

Il tempo accordato per le prove pratiche sarà di volta in volta stabilito dalla Commissione giudicatrice.

Alla fine di ciascuna prova pratica ciascun candidato presenterà una relazione scritta sulle operazioni compiute.

Roma, addì 16 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(325)

Concorso a un posto di assistente chimico presso il Laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27;

Veduto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 212;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1937, n. 1543, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'Istituto di sanità pubblica;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706, e il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Veduti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 8 ottobre 1939-XVII, pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1939-XVII, contenente l'autorizzazione a bandire, tra gli altri, il concorso di cui nel presente decreto;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ed esami a un posto di assistente chimico presso il Laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica (grado 9°) con l'annuo stipendio di lire quattordicimilasettecento (L. 14.700) e il supplemento di servizio attivo di lire tremilacento (L. 3100) oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047, e salve le ritenute di legge.

Art. 2.

Sono esclusi dal concorso le donne coloro che non hanno compiuto i 18 anni di età e superato i 30, salve le eccezioni consentite dalle leggi in vigore, e gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme fissate dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1939-XVII, n. 728.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno Istituto di sanità pubblica (viale Regina Margherita n. 299), non più tardi di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1) certificato attestante la iscrizione del concorrente al P.N.F., e ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data d'iscrizione al P.N.F., rilasciato dal segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del P.N.F.;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, e legalizzato;

3) certificato di cittadinanza italiana, comprendente il pieno godimento dei diritti politici, legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

6) certificato medico, legalizzato, comprovante di essere di sana, robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni e anomalie, che possono comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale, per gli invalidi per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero per gli invalidi per servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico legalizzato, deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, nn. 3 e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto a cui aspira;

7) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, o diploma di laurea in chimica pura, o in chimica industriale, oppure in chimica e farmacia, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

8) stato di famiglia legalizzato; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva o d'iscrizione nella lista di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al n. 9, dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata. I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni dello Stato, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 7, 8 e 9.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale, gli invalidi per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero gli invalidi per servizio militare non isolato all'estero, devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli orfani dei caduti per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero gli orfani dei caduti per servizio militare non isolato all'estero, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito d'impegnarsi a prestare servizio anche nei territori dell'Impero, e vi dovrà elencare i documenti allegati.

Art. 4.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Con decreto del Ministro non motivato e insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 5.

Gli esami constano di una prova scritta, di quattro prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si daranno in Roma ed avranno luogo presso l'Istituto di sanità pubblica nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

La prova scritta avrà luogo a Roma presso l'Istituto di sanità pubblica il giorno 6 marzo 1940-XVIII, alle ore 9.

Art. 6.

I titoli da prendere in considerazione sono:

a) servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea, come insegnante, o assistente, od aiuto presso alcune delle cattedre d'insegnamento, od in qualche laboratorio o nelle Università, o nelle Scuole superiori di medicina veterinaria e nelle Scuole superiori di agricoltura del Regno;

b) gli uffici o gli impieghi coperti presso le Amministrazioni governative, provinciali o comunali, che abbiano rapporto con le discipline igieniche, come pure gli incarichi e le mansioni temporanee compiute per conto delle Amministrazioni suddette;

c) le pubblicazioni relative alle materie speciali del programma di esame, e alle discipline igieniche in genere;

d) tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Per quanto riguarda le pubblicazioni non sono ammessi nè i manoscritti, nè le bozze di stampa.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 8.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione nominata dal Ministero dell'interno e composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore dell'Istituto di sanità pubblica;

c) da un capo di laboratorio o di reparto, ovvero da un ispettore generale dell'Istituto medesimo;

d) da due docenti di università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene. Un funzionario di gruppo A del Ministero di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Non sono amessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto i 7/10 nel giudizio sui titoli.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i 7/10 dei punti nel complesso della prova scritta e delle pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione dei 7/10 nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera di obbligo.

Art. 10.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osservano le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

La nomina al posto messo a concorso sarà conferita con decreto Ministeriale secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il nominato dovrà sostenere un periodo di prova non inferiore ai mesi 6, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale gli sarà corrisposto l'assegno mensile di L. 800 ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato giusta i Regi decreti-legge 14 aprile 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e giusta la legge 20 aprile 1939, n. 591, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nelle misure e con le riduzioni a termini di legge, come per il personale di ruolo.

Art. 14.

Il Ministro si riserva la facoltà di nominare ai posti che si rendessero vacanti entro sei mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria nel ruolo del Laboratorio di chimica dell'Istituto i candidati dichiarati idonei dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 15.

Il direttore dell'Istituto di sanità pubblica, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 16 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO

per gli esami di concorso ad un posto di assistente chimico presso il Laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica.

PROVA SCRITTA.

Traduzione del tedesco in italiano di un brano di un trattato di chimica (per la traduzione sono accordate quattro ore di tempo). Ciascun concorrente, nella domanda di ammissione al concorso, ha facoltà di indicare le lingue estere (francese e inglese) su cui egli chieda di dare esperimento, oltre quella obbligatoria.

PROVE PRATICHE.

A) Analisi qualitativa.

Ricerca delle basi e degli acidi di un miscuglio.

Il numero complessivo delle basi e degli acidi non sarà inferiore a dieci.

Sono esclusi dalla miscela gli elementi rari.

B) Analisi quantitativa.

Separazione e determinazione di due componenti di un miscuglio.

C) Analisi organica

Identificazione di una sostanza organica di quelle iscritte nella Farmacopea ufficiale, ultima edizione, con speciale riguardo alla ricerca dei gruppi funzionali.

Determinazione del potere digestivo dei fermenti peptici.

Ricerca e determinazione degli aminoacidi.

D) Analisi bromatologica.

Ricerche qualitative e dosaggi sopra uno dei seguenti argomenti: acqua potabile, vino, aceto, latte; grassi animali e vegetali; farine e pane, conserve alimentari.

PROVA ORALE.

La materia delle prove pratiche.

Discussione su argomenti tendenti ad accertare la cultura generale del candidato; e quella speciale nel campo della chimica analitica.

Ordinamento generale sanitario del Regno.

Traduzione a vista dal tedesco, o dal francese o dall'inglese in italiano di un brano di un trattato di chimica.

Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e corporativo del Regno.

Nozioni generali di statistica: le rappresentazioni grafiche: diagrammi, cartogrammi, ecc. Elementi del calcolo di probabilità.

Nozioni di statistica industriale.

AVVERTENZE.

Il tempo accordato per le prove pratiche sarà di volta in volta stabilito dalla Commissione giudicatrice.

Durante le prove pratiche è permesso di consultare i testi analitici.

Alla fine di ciascuna prova pratica ciascun candidato presenterà una relazione scritta sulle osservazioni effettivamente compiute e sui risultati conseguiti.

Roma, addì 16 dicembre 1939-XVIII

p. Il Ministro: BUFFARINI

(326)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ispettore medico per le scuole elementari del comune di Venezia.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Visti gli articoli 34, 36 e 54 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Decreta:

Il giudizio del concorso per titoli ed esami bandito con decreto di S. E. il Prefetto di Venezia in data 10 luglio 1938-XVI, per il conferimento del posto di medico ispettore nelle scuole elementari del comune di Venezia è affidato alla Commissione costituita come segue:

Presidente: dott. Quarelli di Lesegno Emanuele, vice prefetto;

Membri: dott. Messi Gustavo, medico provinciale; prof. Scimone Vittorio, docente di clinica medica nella Regia università di Padova; prof. Casagrandi Oddo, docente d'igiene nella Regia università di Padova; prof. Schioppa Luigi, ufficiale sanitario del comune di Bologna;

Segretario: dott. Malignano Amerigo, segretario dell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 13 gennaio 1940-XVIII

(308)

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per la nomina di 20 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel corpo delle Capitanerie di porto

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 giugno 1938, n. 1281, che approva le norme ed i programmi per il reclutamento nel corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1939-XVII;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 2 gennaio 1940-XVIII, per la nomina di 20 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

p. Il Ministro per la marina
CAVAGNARI

Notificazione di concorso per 20 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel corpo delle Capitanerie di porto

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a 20 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel corpo delle Capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso:

a) i diplomati capitani di lungo corso che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Regia marina e contino almeno due anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso;

b) i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza, scienze politiche e sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti;

c) gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani di razza non ebraica;

b) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla G.I.L. e ai Gruppi universitari fascisti;

c) non avere oltrepassato, alla data della presente notificazione, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età gli altri.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di 4 anni.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 4 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche, De Wecker, non deve esse inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;
Visus monoculare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'art 5, dovranno pervenire al Ministero della marina — Direzione generale del personale e dei servizi militari — entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data predetta o che per tale data non fossero completamente documentate.

I concorrenti residenti nei territori italiani dell'Africa, o nei possedimenti italiani dell'Egeo o all'estero potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente e, in ogni caso, non oltre il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quello indicato nel presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario, se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L., e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso dove rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato *personalmente* dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non sono ammessi i certificati);

4) certificato di stato libero, o, se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o non avrà ottenuto il Regio assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio o il foglio matricolare;

8) fotografia con firma debitamente autenticata e legalizzata;

9) originale o copia autentica rogata dal R. notaio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile, o un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione effettuata su Regie navi.

Nella domanda il candidato deve specificare la lingua estera prescelta per la prova obbligatoria e quelle su cui desiderasse sostenere prove facoltative, secondo quanto è specificato nell'annesso programma di esame.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore a quella di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti ufficiali in congedo in servizio temporaneo o ufficiali della M.V.S.N in servizio effettivo permanente, o impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 5) e 6), salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nel penultimo ed ultimo comma dell'art. 4 e nel presente articolo.

Art. 7.

I posti messi a concorso sono riservati:

a) 6 ai diplomati capitani di lungo corso sottotenenti di vascello di complemento ed ai patentati capitani di lungo corso;

b) 10 ai laureati;

c) 4 agli ufficiali di porto di complemento con almeno 2 anni di lodevole servizio.

Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle tre categorie predette, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria *a*), metà ai sottotenenti di vascello di complemento diplomati capitani di lungo corso e metà ai patentati capitani di lungo corso.

Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero di posti ad esse assegnati, il Ministero ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle altre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile. Analogo criterio è adottato fra i sottotenenti di vascello e i patentati capitani di lungo corso, nella categoria *a*).

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

E' consentito negli esami di lingue straniere l'uso del vocabolario.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volantario nel Corpo Reale Equipaggi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico pratico di cui all'art. 12 della presente notificazione.

Art. 12.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 9300 annue, al quale deve aggiungersi il suplemento di servizio attivo di L. 1800 annue, l'indennità militare di L. 2400 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (salve le riduzioni e gli aumenti di legge).

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la R. Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di 12 mesi, dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto del Regno e delle Colonie ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari Divisione stato giuridico) o al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato delle Capitanerie di porto).

Roma, addì 2 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

p. Il Ministro per la marina
CAVAGNARI

TABELLA

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto

Numero della prova	MATERIE DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	ESAME SCRITTO			
1	Svolgimento di un tema in lingua italiana su un argomento di cultura generale.	—	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema su elementi di diritto marittimo.	—	8 ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua come specificato nella nota *B*.	—	8 ore	2
	ESAME ORALE			
4	*1° Gruppo*	—	50 minuti	2
	a) Diritto civile.	2		
	b) » costituzionale.	2		
	c) » amministrativo	2		
	d) » e procedura penale	2		
	e) » internazionale marittimo .	2		
5	*2° Gruppo*	—	20 minuti	2
	f) Codice di commercio (libro II e libro IV, capo II) — Codice per la marina mercantile;	2		
	g) Cultura militare	[illegible]		
6	*3° Gruppo*	—	30 minuti	2
	h) Matematica	2		
	i) Fisica	2		
	l) Geografia	2		
	m) Economia politica e corporativa .	2		
	n) Statistica	2		
7	Lingua straniera (1)	—	10 minuti	1

(1) I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziare bene e tradurre a vista.

Nota A. — La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti in iscritto

Nota B. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio in una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti, fino ad un punto intero, a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione della metà delle aliquote predette. I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere anche in altra lingua che non sia fra quelle sopra indicate.

Qualora il Ministero accolga la domanda la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri sopraindicati.

Diritto civile.

Tesi 1ª - Nozione e ripartizione del diritto - Fonti del diritto Della legge nel tempo e nello spazio - Interpretazioni delle leggi.

Tesi 2ª - Dei rapporti e degli atti giuridici in generale - Elementi essenziali, naturali ed accidentali nei negozi giuridici - Persone fisiche e persone giuridiche - Condizioni che determinano e modificano la capacità ed il godimento dei diritti.

Tesi 3ª - Cittadinanza, disposizioni che ne regolano l'acquisto, la perdita e il riacquisto - Domicilio, residenza e dimora - Assenza; assenza in guerra.

Tesi 4ª Matrimonio - Filiazione legittima e filiazione naturale legittimazione Minore età ed interdizione - Patria potestà e tutela L'inabilitazione e la emancipazione - Ordinamento e atti dello stato civile.

Tesi 5ª - I beni secondo la loro natura giuridica - Diritti personali e reali - Possesso ed azioni possessorie - Proprietà: concetto, modo di acquisto, limitazioni, estenzione - Servitù personali e prediali Loro estinzione.

Tesi 6ª - Delle obbligazioni - Diverse specie - Loro effetti - Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento di esse - Modi di estinzione novazione e prescrizione.

Tesi 7ª - Dei contratti Varie specie e requisiti essenziali - Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali - Interpretazione dei contratti.

Diritto costituzionale.

Tesi 1ª - Diritto costituzionale - Nozione di Stato - Le varie forme di Governo - Governo rappresentativo in particolare - Monarchia e repubblica - Governo costituzionale e Governo parlamentare.

Tesi 2ª - Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale - Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati d'America e d'Asia.

Tesi 3ª Governo monarchico costituzionale in Italia - Potere legislativo, esecutivo e giudiziario - Suoi sviluppi in rapporto all'ordinamento fascista il P. N. F.

Tesi 4ª Il potere esecutivo o di governo - Il Capo del Governo Il Gran Consiglio del Fascismo - Il Consiglio dei Ministri - Nomina e revoca dei Ministri Responsabilità politica dei Ministri.

Tesi 5ª - Il potere legislativo Il Senato - Sua composizione - La Camera dei Deputati - Sua composizione - Il Collegio elettorale nazionale Requisiti per l'elettorato attivo e passivo - La procedura per la aprovazione della legge - Decreto-legge e decreto legislativo.

Tesi 6ª Il potere giudiziario - Ordinamento giudiziario - La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione speciale - Competenza dei giudici per materia, valore e territorio - I gradi di giurisdizione.

Diritto amministrativo.

Tesi 1ª - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Fonti del diritto amministrativo - Accentramento e decentramento

Tesi 2ª Demanio Tasse - Imposte - Debito pubblico.

Tesi 3ª - Amministrazione centrale e locale - Ministeri - Attribuzioni dei Ministri Obblighi e diritti dei pubblici funzionari - Il concetto di stabilità nel rapporto di pubblico impiego.

Tesi 4ª Il Consiglio di Stato - Suo ordinamento e sue attribuzioni (consultive e giurisdizionali) - Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni

Tesi 5ª Funzione censoria nel Governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 6ª Amministrazione locale - Provincia e suo ordinamento Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso Tutela e vigilanza dello Stato.

Tesi 7ª - Comuni Podestà - Consulta municipale - Loro attribuzioni - Amministrazione speciale per il Comune di Roma.

Diritto e procedura penale.

Tesi 1ª - Fondamento del diritto di punire - La legge penale Le principali innovazioni del nuovo codice penale - Codice e leggi complementari - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Tesi 2ª - Dei reati in generale - Delitti e contravvenzioni - Classificazione dei reati - Elementi del reato - Subbietto attivo - Concorso di più persone nello stesso reato - Subbietto passivo ed oggetto - Volontà Dolo e colpa - Fatto Consumazione - Tentativo Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti del reato - Della recidiva.

Tesi 3ª - Delle pene - Nozione di pena - Pene principali ed accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato Contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia - Contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti - Contro l'ordine pubblico - Contro l'incolumità pubblica - Contro la fede pubblica.

Tesi 5ª - Cenni sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio - Contro la moralità pubblica ed il buon costume - Contro l'integrità e la sanità della stirpe - Contro la famiglia,

Tesi 6ª - Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio.

Tesi 7ª - Nozione del processo penale - Ordinamento giudiziario e competenza - Azione penale - Suo esercizio - Querela - Azione civile nascente da reato - Parti nel processo penale - Difesa - Istruzione.

Tesi 8ª - Atti di polizia giudiziaria - Cenni sulla istruzione sommaria - Arresto e libertà provvisoria - Cenni sul giudizio - Sentenze e ordinanze - Mezzi d'impugnazione.

Diritto internazionale marittimo.

Tesi 1ª - Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª - Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al di sopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e nel mare territoriale.

Tesi 3ª - La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª - Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento acque navigabili.

Tesi 5ª - Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine e i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª - Il diritto di preda nella guerra marittima - Rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª - Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti e neutrali - Ammissione e permanenza delle navi belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi dei belligeranti.

Codice di commercio A) - *Codice per la marina mercantile* B).

Tesi 1ª *A*) La nave: costruzione, proprietario armatore, trapasso di proprietà, ipoteca navale, prestito e cambio marittimo.

B) Giurisdizione amministrativa della marina mercantile - Personale delle capitanerie di porto - Principali attribuzioni.

Tesi 2ª - *A*) Capitano, equipaggio, contratto di arruolamento.

B) Gente di mare - Capitani e padroni - Ufficiali di bordo - Equipaggi - Costruttori navali.

Tesi 3ª - *A*) Contratto di noleggio: polizza di carico, nolo, passeggeri.

B) Carte di bordo, visite alle navi in partenza - Trasporti di passeggeri. Polizia di bordo e della navigazione - Naufragi e ricuperi - Pesca.

Tesi 4ª - *A*) Assicurazione contro i rischi della navigazione - Dell'abbandono.

B) Del lido del mare e delle spiaggie - Servizio dei porti e delle spiaggie - Polizia amministrativa e sicurezza dei porti. Polizia giudiziaria dei porti e delle rade - Battelli ed altri galleggianti per servizio dei porti - Piloti pratici locali.

Tesi 5ª - *A*) Avarie e contribuzione - Danni cagionati dagli urti delle navi.

B) Atti di guerra delle navi mercantili - Prede - Navi e mercanzie neutrali - Riprese, Confische - Liquidazione e ripartizione delle cose confiscate - Rappresaglie.

Tesi 6ª - *A*) Crediti privilegiati sulle cose caricate, sul nolo, sulla nave.

Tesi 7ª - *A*) Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

B) Giurisdizione civile del comandante del porto (legge 31 dicembre 1928, n. 3119) - Giurisdizione penale marittima mercantile - Competenza e procedura - Potere disciplinare.

Cultura militare.

Tesi 1ª - *Leva marittima*: Soggezione alla leva marittima - Classi di leva - Chiamata - Arruolamento - Obblighi di servizio - Autorità preposte alle operazioni di leva marittima - Consigli di leva e loro competenza - Note preparatorie e liste di leva - Chiamata e sessioni di leva - Esame personale - Arruolamento e invio alle armi - Ricorsi contro le decisioni del Consiglio di leva - Ferme di leva e ferme volontarie - Ritardi alla presentazione alle armi - Riduzioni e facilitazioni di servizio - Dispense ed esenzioni - Congedo illimitato e congedo assoluto - Anticipato congedo ai militari di leva o volontari - Arruolamenti eccezionali - Renitenza - Diserzione - Sanzioni penali per reati in materia di leva marittima - Ritardi ai congedamenti. Richiami alle armi (testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2509).

Istruzione premilitare obbligatoria (R. decreto-legge n. 2150 in data 31 dicembre 1934 e circolare I. P. M. allegata al f. o. M. del 29 aprile 1937-XV).

Tesi 2ª - *Ordinamento della Regia marina* - Servizio navale - Servizio dipartimentale marittimo - Servizi centrali - Servizi speciali - Istituti e scuole della Regia marina.

Corpi militari della Regia marina e loro funzioni - Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente - Corrispondenza dei gradi (legge 8 luglio 1926, n. 1178, e legge 30 dicembre 1932, n. 1613). Attribuzione del capo e sottocapo di stato maggiore (R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1870). Classificazione del Regio naviglio (Regio decreto 19 luglio 1929).

Tesi 3ª - *Ordinamento del C.R.E.M.*: Personale volontario e di leva - Categorie del personale - Gerarchia e corrispondenza di gradi con quelli del Regio esercito - Assegnazione del personale di leva alle varie categorie e specialità - Tirocini pratici e corsi per il personale di leva - Passaggio nel personale volontario - Speciali vincoli di servizio - Corsi di istruzione per il personale volontario - Classifiche - Varie specie di ferma - Rafferme - Proscioglimenti - Trasferimenti - Congedamenti e riammissioni in servizio - Richiami (testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 1914, modificato con la legge 15 giugno 1933, n. 778).

Tesi 4ª - *Cenni sul potere marittimo*: Suoi elementi: navi da guerra e del commercio; basi navali e loro funzioni; traffico marittimo (linee di navigazione - Scambi e rifornimenti - Porti).

Tesi 5ª - *Difesa costiera*: Ostruzioni retali: armi subacquee - sbarramenti - Servizi di dragaggio.

Tesi 6ª - Segnalamento marittimo: servizi semaforici - portolani.

Sugli argomenti di cui alle tesi 5ª, 6ª potranno essere utilmente consultati i manuali editi dal Ministero della marina per l'istruzione premarinara.

Matematica.

Tesi 1ª - *A*) Calcolo dei radicali - Cenno sulle potenze con esponenti frazionari - Sistemi di equazioni di 1° grado.

B) Proporzioni fra grandezze - Similitudine fra figure piane, in particolare fra triangoli e poligoni.

C) Relazioni trigonometriche fra lati ed angoli di un triangolo.

Tesi 2ª - *A*) Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni riducibili al 2° grado - Sistema di equazioni di grado superiore al primo.

B) Area dei poligoni - Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

C) Formule per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti - Applicazione delle tavole trigonometriche alla risoluzione dei triangoli rettilinei.

Tesi 3ª - *A*) Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi.

B) Rette e piani nello spazio - Ortogonalità e parallelismo Diedri, Triedri, Angoloidi - Poliedri.

C) Relazione fra le funzioni circolari di uno stesso arco o di archi associati - Funzioni circolari di alcuni archi (30°, 45°, 60°, 18°, 36°).

Tesi 4ª - *A*) Equazioni esponenziali - Uso delle tavole logaritmiche ed applicazione al calcolo di espressioni numeriche.

B) Equivalenza dei solidi - Superficie e volume dei poliedri semplici, del cilindro, del cono e della sfera.

C) Trasformazione di somme e di differenze delle funzioni circolari in prodotti - Determinazione di un angolo quando è dato il valore della sua funzione circolare e viceversa.

Tesi 5ª - *A*) Applicazione dell'algebra alla geometria.

B) Proprietà del circolo; angoli al centro e angoli inscritti in una circonferenza - Misura di un arco e dell'area di un settore circolare.

C) Applicazione della trigonometria piana - Raggi dei circoli circoscritto ed inscritto - Calcolo della lunghezza del lato di un poligono regolare di *n* lati, dato il raggio del circolo circoscritto.

Fisica.

Tesi 1ª - *Meccanica*: Moto uniforme e moto uniformemente vario - Moti periodici; circolare e oscillatorio - Concetto di forza ed unità statica di essa - Equilibrio di forze complanari o comunque dispo-

ste: equilibrio dei corpi con un punto o con un asse fisso. Principio di inerzia - Proporzionalità fra forza e accelerazione. Massa. Unità dinamica di forza. Uguaglianza fra azione e reazione. Caduta dei gravi liberi - Oscillazione del pendolo.

Tesi 2ª - Lavoro ed energia - Unità di lavoro e di potenza Energia di moto e di posizione. Equilibrio dinamico nelle macchine. Cenno sull'attrito e resistenza del mezzo. Conservazione dell'energia. Trasmissione della pressione nei fluidi. Pressione generata dal peso dei fluidi, con particolare riguardo all'atmosfera. Compressione (a temperatura costante) degli aeriformi). Moto dei fluidi; pompe. Moto di un solido immerso in un fluido (applicazione alle navi, ai dirigibili e ai velivoli). Cenno sulle azioni molecolari e sulla pressione osmotica. Concetto di pressione.

Tesi 3ª - Termologia - Concetto di temperatura; misura della temperatura. Concetto di quantità di calore; caloria. Calore specifico e capacità termica. Cenno sulla propagazione del calore. Nozione di dilatazione termica. Il calore negli aeriformi; equazione caratteristica dei gas. Temperatura assoluta. Cambiamento di stato. Il 1° principio della termodinamica; equivalente meccanico della caloria. Il 2° principio della termodinamica. Cenno sui motori termici e sulle macchine frigorifere.

Tesi 4ª - *Acustica*: Moto vibratorio del mezzo e percezione del suono. Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di un suono semplice. Timbro di un suono. Cenno sui fenomeni di interferenza. Intervalli musicali. Cenno sulla riproduzione dei suoni.

Tesi 5ª - *Elettrologia e Magnetismo*: Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che v'intervengono. Condensatori. L'effetto Volta e la pila elettrica. Corrente elettrica costante nei conduttori di prima specie e grandezze da cui dipende. Principali fenomeni di magnetostatica. Azione magnetica terrestre. Campo magnetico prodotto da una corrente. Applicazione alla misura della corrente (galvanometro, ecc.), alla trasmissione dei segnali (telegrafo, ecc.). Calore prodotto dalla corrente; applicazione al riscaldamento e alla illuminazione.

Tesi 6ª - La corrente elettrica nei conduttori di seconda specie: dissociazione elettrolitica - Accumulatori. La corrente nei gas; ionizzazione. Raggi catodici e raggi X. Cenno sui fenomeni di radiottività. Induzione elettromagnetica. Corrente alternata. Cenno sugli alternatori, motori e dinamo. Trasformatori statici. Telefono. Utilizzazione elettrica dell'energia idraulica. Onde elettromagnetiche; loro produzione e mezzi per riceverle. Cenno di radiotelegrafia e radiotelefonia. Cenno sulla costituzione della materia: molecole, atomi, elettroni, nuclei. Cenno sui fenomeni termoionico e fotoelettrico.

Tesi 7ª - *Ottica*: Riflessione e rifrazione con applicazione agli specchi piani e ai prismi. Cenno sugli specchi sferici e sulle lenti sottili. Occhio e strumenti ottici più usati. Dispersione della luce. Velocità della luce nel vuoto e nei mezzi materiali - Cenno sui fenomeni d'interferenza, diffrazione e polarizzazione. Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di una radiazione semplice. Cenno sulla natura elettromagnetica della luce - Radiazioni non visibili. Cenni di spettroscopia.

Geografia.

Tesi 1ª - *A*) La Terra come pianeta: forma, dimensioni e movimenti - Carte geografiche e topografiche: loro lettura.

B) Divisione politica della Terra - I grandi Stati moderni.

Tesi 2ª - *A*) Distribuzione delle terre e dei mari - Le grandi linee del rilievo terrestre - Il mare e i suoi fenomeni - Atmosfera e climi.

B) Gli Stati di Europa - Loro importanza politica ed economica - Il problema demografico.

Tesi 3ª - *A*) Origine delle rocce - Fossili e loro importanza - Breve riassunto delle ere geologiche - Comparsa dell'uomo sulla terra.

B) L'Italia politica dopo la guerra mondiale e il suo sviluppo agricolo, industriale e commerciale - Gli italiani all'estero - Il Mediterraneo e l'Italia.

Tesi 4ª - *A*) Razze, popoli e nazioni - Distribuzione attuale degli uomini - Forme di vita e di civiltà in relazione all'ambiente - Agglomeramenti umani e loro diversi tipi.

B) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Asia - Razze, popoli, religioni - Interessi italiani.

Tesi 5ª - *A*) Azione dell'atmosfera, delle acque continentali (superficiali e sotterranee), delle nevi e dei ghiacciai, delle acque marine e degli organismi nel modellamento della superficie terrestre.

B) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Africa - Le colonie italiane in particolare.

Tesi 6ª - *A*) Calore terrestre - Fenomeni vulcanici, sismici e bradisismici - Origine dei rilievi terrestri.

B) Geografia generale fisica, economia e politica dell'Oceania - Le terre polari.

Tesi 7ª - *A*) Scambi: distribuzione delle piante e degli animali di valore economico fondamentale; principali mercati delle materie prime; mezzi di trasporto e grandi vie di comunicazioni mondiale - Migrazioni storiche e attuali - Colonie e loro tipi.

B) Geografia generale fisica, economica e politica delle americhe - Gli italiani nelle Americhe.

Economia politica e corporativa.

Tesi 1ª - *A*) Utilità e limitazione dei beni - Elementi della produzione.

B) Caratteristiche dell'economia corporativa della produzione, nello scambio e nel consumo.

Tesi 2ª *A*) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e dell'offerta.

B) L'intervento dello Stato nell'economia liberista e nell'economia corporativa.

Tesi 3ª - *A*) Del salario - Leggi del salario nell'economia liberista.

B) Le forze produttive nell'economia corporativa e a disciplina unitaria della produzione.

Tesi 4ª - *A*) Il valore e le leggi relative.

B) Il salario corporativo.

Tesi 5ª - *A*) La circolazione dei beni - La moneta - Lo scambio internazionale.

B) La collaborazione corporativa fra capitale e lavoro.

Tesi 6ª - *A*) La distribuzione della ricchezza.

B) Gli scambi internazionali in regime corporativo.

Statistica.

Tesi 1ª — La funzione del procedimento induttivo nell'indagine statistica - Concetto di statistica.

Tesi 2ª — Rilevazione e spoglio dei dati statistici - Organi preposti alle rilevazioni statistiche - Il dato statistico - Le tabelle statistiche - Valutazione critica dei dati - Scoperta ed eliminazione degli errori - L'impiego delle macchine nello spoglio e nella elaborazione dei dati.

Tesi 3ª — Metodologia statistica - Comparabilità dei dati - Comparabilità ottenuta mediante rapporti, medie, rappresentazioni grafiche, ecc.

Tesi 4ª — La regolarità dei fenomeni statistici - Cenni sul principio di probabilità - Legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª — Stato e movimento della popolazione, con particolare riguardo all'Italia - Censimento e classificazioni - Densità della popolazione - Statistica dei movimenti migratori interni ed esterni.

Tesi 6ª — Principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: *a*) censimenti industriali e agricoli; *b*) produzione, scambi, moneta, risparmi, salari, prezzi. Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

(307)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 60 posti di capo ufficio statistica in prova nel personale degli Uffici provinciali delle corporazioni

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo al provvedimento per l'incremento demografico della Nazione e la legge 8 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 60 posti di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova nel ruolo dei capi uffici statistica degli Uffici provinciali delle corporazioni (gruppo *A*, grado 11°).

Al concorso non possono partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, oltre al diploma di abilitazione nelle discipline statistiche conseguito ai sensi del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, e successive modificazioni, è richiesta la laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno oppure la laurea rilasciata da uno degli Istituti superiori in scienze economiche e commerciali compresa la Regia università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano oppure la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara e la laurea in scienze politiche e amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente della facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole e facoltà analogamente ordinate in altre Università ed Istituti superiori del Regno, ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, oppure la laurea in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in matematica finanziaria o in matematica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni (Servizio centrale Consigli e Uffici provinciali delle corporazioni) entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito a partecipazioni ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militati svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro mesi per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. o alla G.I.L. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli o i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimenti da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà es-

sere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata dalle eventuali benemerenze di guerra coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante una attestazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano altresì indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1936-XIV, per la difesa delle Colonie dell'A. O., o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal predetto;

9) diploma di abilitazione alle discipline statistiche e diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

11) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo, in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedano all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, per i coniugati.

È ammessa la valutabilità dei requisiti, che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello, in cui i candidati ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Servizio centrale dei Consigli e Uffici provinciali delle Corporazioni) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originario di studio.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma e nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per la nomina al posto di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del cap. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Diritto civile (obbligazioni) e diritto commerciale;
2) Economia politica corporativa;
3) Statistica generale, statistica demografica, statistica economica.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) Diritto amministrativo;
2) Diritto corporativo;
3) Legislazione sui Consigli provinciali delle Corporazioni;
4) Lingua francese.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale saranno tenute.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Salve le precedenze e le preferenze ai termini delle disposizioni in vigore, saranno osservate a parità di merito, le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di capi uffici statistica di 6ª classe in prova nel ruolo dei capi uffici statistica degli Uffici provinciali delle Corporazioni e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a capo ufficio statistica di 6ª classe (grado 11°, gruppo *A*) dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito dopo la nomina a capo ufficio statistica, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguiranno la nomina a capo ufficio statistica di 6ª classe in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 800, diminuito del 12 per cento a mente del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento a mente del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e aumentato a mente dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e della legge 20 aprile 1939, n. 591, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(327)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatorie generali dei vincitori dei concorsi per l'ammissione nel ruolo dei periti tecnici e periti elettrotecnici del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici finanziari, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, concernente il nuovo ordinamento dei servizi del personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto 13 settembre 1938-XVI, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, che reca norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1938, col quale furono indetti concorsi per titoli a 35 posti di perito tecnico e perito elettrotecnico aggiunto (grado 11°), a 35 posti di perito tecnico ed elettrotecnico (grado 10°), a 80 posti di perito tecnico ed elettrotecnico principale (grado 9°) ed a 45 posti di perito tecnico e perito elettrotecnico capo (grado 8°) nel ruolo di gruppo *B* del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e fu nominata anche la Commissione esaminatrice;

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1939, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1939 col quale fu sostituito un membro di detta Commissione;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riscontrata la regolarità del procedimento dei citati concorsi;

Viste le graduatorie formate dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli a 35 posti di perito tecnico aggiunto e perito elettrotecnico aggiunto (grado 11°) nel ruolo del personale del gruppo *B* degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto col decreto Ministeriale 14 novembre 1938-XVII.

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Voto complessivo espresso in cinquantesimi
1	Cherchi Vindice	42,50
2	Macellari Gaetano	41,50
3	Silvani Ruggero	41,20
4	Mancini Guglielmo	40,80
5	D'Agostino Salvatore	40,50
6	Mezzetti Nando	40,40
7	Tizzano Giuseppe	40 —
8	Pecoraro Francesco	39,50
9	Quero Luigi	39,10
10	Del Medico Dante	39 —
11	De Falco Mariano	38,90
12	Sambo Angelo	38,80
13	Muzi Ergo	38 —
14	Ciccotti Umberto	37,60
15	Monterubbianesi Alceo	37 —
16	Prodon Guido	36,80
17	Grossi Gino	35,80
18	Simone Gerardo	35,40
19	Pirrotta Antonio	35,20
20	Dell'Acqua Nicola, ufficiale compl. nato 1910	35 —
21	Condorelli Antonino, ufficiale compl. nato 1912	35 —
22	Sciarrone Nestore, milit. truppa, nato 1911	35 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui all'art. 1, nell'ordine sottoindicato:

1. Cherchi Vindice.
2. Macellari Gaetano.
3. Silvani Ruggero.
4. Mancini Guglielmo.
5. D'Agostino Salvatore.
6. Mezzetti Nando.
7. Tizzano Giuseppe.
8. Pecoraro Francesco.
9. Quero Luigi.
10. Del Medico Dante.
11. De Falco Mariano.
12. Sambo Angelo.
13. Muzi Ergo.
14. Ciccotti Umberto.
15. Monterubbianesi Alceo.
16. Prodon Guido.
17. Grossi Gino.
18. Simone Gerardo.
19. Pirrotta Antonio.
20. Dell'Acqua Nicola, ufficiale compl. nato 1910.
21. Condorelli Antonino, ufficiale compl. nato 1912.
22. Sciarrone Nestore, militare truppa nato 1911.

Art. 3.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli a 35 posti di perito tecnico e perito elettrotecnico (grado 10°) nel ruolo del personale del gruppo *B* degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto col decreto Ministeriale 14 novembre 1938-XVII.

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Voto complessivo espresso in cinquantesimi
1	Brutti Tomaso	47,30
2	Piatteletti Giuseppe	47 —
3	Sessegolo Antonio, croce al merito di guerra, coniugato	44,60
4	Sodano Paolo, celibe	44,60
5	Aloisi Ercole	39,50
6	Agostini Giusto	38,75
7	Marcellino Francesco	38,10
8	Pesavento Giuseppe	37,60
9	Cattani Giuseppe	36,67
10	Calfani Dante	36,50
11	Eugeni Armando	36,43
12	Troya Leonida	36,20
13	Pellicone Filippo	36,10
14	Borioni Mario, antemarcia	36 —
15	Miccinelli Tullio	36 —
16	Rocco Apostolo	35,50
17	Paparello Giuseppe	35,40
18	Sommella Vincenzo	35,35
19	Di Nardo Ugo	35,30
20	Fortini Francesco	35,15
21	Bonacchi Lamberto, coniugato nato 1910	35 —
22	Ilari Vittorio, coniugato nato 1911	35 —
23	Barbagallo Corrado, vedovo nato 1913	35 —
24	Pampana Adriano, celibe nato 15-1-1909	35 —
25	Cappadonna Salvatore, celibe nato 29-1-1909	35 —
26	Santolicandro Romolo, celibe nato 1911	35 —

Art. 4.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui all'art. 3, nell'ordine sottoindicato:

1. Brutti Tomaso.
2. Piatteletti Giuseppe.
3. Sessegolo Antonio, croce al merito di guerra, coniug.
4. Sodano Paolo, celibe.
5. Aloisi Ercole.
6. Agostini Giusto.
7. Marcellino Francesco.
8. Pesavento Giuseppe.
9. Cattani Giuseppe.
10. Calfani Dante.
11. Eugeni Armando.
12. Troya Leonida.
13. Pellicone Filippo.
14. Borioni Mario, antemarcia.
15. Miccinelli Tullio.
16. Rocco Apostolo.
17. Paparello Giuseppe.
18. Sommella Vincenzo.
19. Di Nardo Ugo.
20. Fortini Francesco.
21. Bonacchi Lamberto, coniugato nato 1910.
22. Ilari Vittorio, coniugato nato 1911.
23. Barbagallo Corrado, vedovo nato 1913.
24. Pampana Adriano, celibe nato 15-1-1909.
25. Cappadonna Salvatore, celibe nato 29-1-1909.
26. Santolicandro Romolo, celibe nato 1911.

Art. 5.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli a 80 posti di perito tecnico principale e di perito elettrotecnico principale (grado 9°) nel ruolo di gruppo *B* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto col decreto Ministeriale 14 novembre 1938-XVII:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Voto complessivo espresso in cinquantesimi
1	Nunzi Ennio	45,70
2	Priolo Giuseppe	45,25
3	Sorcini Umberto	44,50
4	Selleri Gaetano	43,50

Art. 6.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui all'art. 5, nell'ordine sottoindicato:

1. Nunzi Ennio.
2. Priolo Giuseppe.
3. Sorcini Umberto.
4. Selleri Gaetano.

Art. 7.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli a 45 posti di perito tecnico capo e perito elettrotecnico capo (grado 8°) nel ruolo del personale di gruppo *B* degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto col decreto Ministeriale 14 novembre 1938-XVII:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Voto complessivo espresso in cinquantesimi
1	Forte Nicola	47,25
2	Amato Catello	46 —
3	Costagliola Vincenzo	45,55
4	De Marsiliis Costanzo	44,25
5	Camminata Armando	43,30
6	Egidi Aristodemo	43 —
7	Mariani Antonio	42,50
8	Albano Alfredo	42,40
9	De Francesco Giuseppe	42,30
10	Longo Ernesto	42,20
11	Paris Bruno	42,05
12	Vincenti Pier Luigi	41,50
13	Gallo Filippo	40,80
14	Balducci Raffaele	40,50
15	Michelini Francesco	39,60
16	Cuccia Pietro	39,10
17	Meloni Giorgio	37,70
18	Corradini Paolo	36,90

Art. 8.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui all'art. 7, nell'ordine sottoindicato:

1. Forte Nicola.
2. Amato Catello.
3. Costagliola Vincenzo.
4. De Marsiliis Costanzo.
5. Camminata Armando.
6. Egidi Aristodemo.
7. Mariani Antonio.
8. Albano Alfredo.
9. De Francesco Giuseppe.
10. Longo Ernesto.
11. Paris Bruno.
12. Vincenti Pier Luigi.
13. Gallo Filippo.
14. Balducci Raffaele.
15. Michelini Francesco.
16. Cuccia Pietro.
17. Meloni Giorgio.
18. Corradini Paolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(346)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a tre posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1923, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale dipendente dall'Amministrazione finanziaria e successive variazioni;
Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1938-XVI, col quale — tra l'altro — è stato indetto un concorso a tre posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione incaricata di sottoporre gli aspiranti ai posti suddetti alla prova pratica di esame prescritta dall'art. 9 dell'azidetto decreto Ministeriale 24 ottobre 1938-XVI;
Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento della suddetta prova pratica di esame;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e successive estensioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata in seguito al risultato della prova pratica di esame stabilita dall'art. 9 del bando di concorso a tre posti di operaio in prova, nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, indetto — tra l'altro — con decreto Ministeriale 24 ottobre 1938-XVI.

1. Passaglia Alessandro, coniugato . . . . punti 32
2. Serra Pietro, invalido di guerra A.O., coniugato » 29,50
3. Martinelli Tommaso, coniugato . . . . » 29,25
4. Siligardi Primo, coniugato . . . . . » 29
5. Rotunno Catello, coniugato . . . . . » 28,75
6. Giordani Fernando, coniugato . . . . . » 28,50
7. De Rosa Alfonso, combattente 1915-18, coniugato » 28
8. Pizzi Giuseppe, coniugato . . . . . » 27,75
9. Palma Azeglio, coniugato . . . . . » 27,50
10. Censi Paolo . . . . » 27,25
11. Aviazzi Amilcare, combattente A. O. . . . » 27
12. Vascone Giuseppe . . . . » 25,50
13. De Santis Angelo, coniugato . . . . . » 24,50
14. Siri Eugenio. . . . . » 24,25
15. Petrelli Aldo, coniugato . . . . . . » 24

Art. 2.

I sottoindicati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Passaglia Alessandro, coniugato.
2. Serra Pietro, invalido di guerra A. O., coniugato.
3. De Rosa Alfonso, combattente 1915-1918, coniugato.

Art. 3.

I sottoindicati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Martinelli Tommaso.
2. Siligardi Primo.
3. Rotunno Catello.
4. Giordani Fernando.
5. Pizzi Giuseppe.
6. Palma Azeglio.
7. Censi Paolo.
8. Aviazzi Amilcare.
9. Vascone Giuseppe.
10. De Santis Angelo.
11. Siri Eugenio.
12. Petrelli Aldo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(328)

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria generale dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1937;
Considerato che le operazioni del concorso si sono svolte regolarmente;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, contenente il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei veterinari idonei a ricoprire i posti delle condotte vacanti al 30 novembre 1937:

1) Dott. Bosio Giovanni . . . . con punti 48,92/100

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Otricoli.

Terni, addì 16 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: Antonucci

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei a ricoprire i posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1937;
Considerata la necessità di far luogo alla designazione del vincitore in conformità della graduatoria suddetta e nell'ordine delle preferenze indicate dai candidati;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, contenente il regolamento dei concorsi a posti di sanitario condotto;

Decreta:

Il seguente veterinario è dichiarato vincitore della condotta sottoindicata:

1° Dott. Bosio Giovanni - Otricoli.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Otricoli.

Il podestà del Comune anzidetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Terni, addì 16 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: Antonucci

(300)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.